



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXII - n. 20

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 4 giugno 2012

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C11437B - BAULÉ/RAMO DI AZIENDA DI EXIMIUM	
<i>Provvedimento n. 23578</i>	5
C11546 - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI/SITEBA	
<i>Provvedimento n. 23579</i>	14
C11558 - NIMBUS/RAMO D'AZIENDA TELECOMUNICAZIONI DI EUTELIA	
<i>Provvedimento n. 23580</i>	17
C11559 - H3G/RAMO D'AZIENDA DI COOP LOMBARDIA	
<i>Provvedimento n. 23581</i>	22
C11564 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI	
<i>Provvedimento n. 23582</i>	25
C11565 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI C.I.S. MERIDIONALE	
<i>Provvedimento n. 23583</i>	28
C11569 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE	
<i>Provvedimento n. 23584</i>	31
C11570 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)	
<i>Provvedimento n. 23585</i>	35
C11571 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE)	
<i>Provvedimento n. 23586</i>	39
C11572 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI IMMOBILIARE BETULLA	
<i>Provvedimento n. 23587</i>	43
C11594 - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE /ETRURIA ENERGY	
<i>Provvedimento n. 23588</i>	47
C11595 - ENI/RAMO DI AZIENDA DI ENERGY RETE	
<i>Provvedimento n. 23589</i>	50
C11596 - ENI/ RAMO DI AZIENDA DI FIN-SERVICE	
<i>Provvedimento n. 23590</i>	53
C11597 - LEROY MERLIN ITALIA/ RAMO DI AZIENDA DI D.E.C.	
<i>Provvedimento n. 23591</i>	55
C11598 - ALMAVIVA-LUTECH/LOMBARDIA GESTIONE	
<i>Provvedimento n. 23592</i>	58
C11599 - BASF/NOVOLYTE PERFORMANCE MATERIALS	
<i>Provvedimento n. 23593</i>	61
C11600 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES/VIVISIMO	
<i>Provvedimento n. 23594</i>	63
C11601 - DTEK HOLDINGS/ OBUKHOVSKAYA-DON-ANTHRACITE-SULINANHTRACITE	
<i>Provvedimento n. 23595</i>	66
C11602 - IPERCOOP TIRRENO/RAMO DI AZIENDA DI UNICOOP FIRENZE	
<i>Provvedimento n. 23596</i>	69
C11603 - UNES MAXI/DUE RAMI DI AZIENDA DI VIALE	
<i>Provvedimento n. 23597</i>	72
C11604 - TRE SOLAR/GRA SOLAR	
<i>Provvedimento n. 23598</i>	75
C11605 - NIDEC CORPORATION/ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI	
<i>Provvedimento n. 23599</i>	78

C11606 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/CENTRO A. FLEMING	
<i>Provvedimento n. 23600</i>	82
C11611 - WILD FLAVORS/ RAMO DI AZIENDA DI CARGILL	
<i>Provvedimento n. 23601</i>	86
SEPARAZIONI SOCIETARIE	89
SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI	
<i>Provvedimento n. 23556</i>	89
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	92
AS940 – COMUNE DI TORINO - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI	92
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	94
IP135 - ITALCOGIM ENERGIEATTIVAZIONI NON RICHIESTE	
<i>Provvedimento n. 23570</i>	94

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11437B - BAULÉ/RAMO DI AZIENDA DI EXIMIUM

Provvedimento n. 23578

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1, dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Bayer MaterialScience A.G., pervenuta in data 29 dicembre 2011;

VISTA la propria delibera del 25 gennaio 2012, notificata in data 12 marzo 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società Baulé SAS per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva della società Baulé SAS, pervenuta in data 6 aprile 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Baulé SAS (di seguito Baulé) è una società di diritto francese attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di elastomeri di poliuretano e macchine per la produzione di elastomeri (inclusa la relativa apparecchiatura periferica).

Baulé è controllata esclusivamente da Bayer MaterialScience AG (di seguito Bayer), che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Bayer è una società di diritto tedesco attiva su scala mondiale nella produzione di polimeri e prodotti plastici innovativi, che costituiscono il suo *core business*. Inoltre, Bayer è attiva nella produzione e vendita di sottoprodotti fra cui cloro, soda caustica, acido cloridrico e stirene.

Bayer è controllata da Bayer AG, società di diritto tedesco *holding* del gruppo Bayer (di seguito Gruppo Bayer). Il Gruppo Bayer è un gruppo di società attivo su scala mondiale nel settore farmaceutico, chimico ed in quello dei materiali innovativi.

Il fatturato consolidato realizzato da Baulé nel 2010 a livello mondiale è stato di circa 52,4 milioni di euro, di cui circa [10-47]¹ milioni di euro realizzati a livello europeo e circa [1-10] milioni di euro in Italia.

Il fatturato consolidato del Gruppo Bayer, realizzato a livello mondiale, è stato nel 2010 di circa 35,1 miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro realizzati nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro realizzati in Italia.

Oggetto di acquisizione da parte di Baulé, in data 1 dicembre 2011, è stato un ramo d'azienda di Eximium S.A. (di seguito Eximium, già Michel Baulé S.A.) consistente in alcuni beni (in sostanza la lista dei clienti) relativi al cosiddetto business Moca, concernente la produzione di un prodotto chimico necessario per la legatura dei sistemi di poliuretano.

Nel 2010, il fatturato realizzato a livello mondiale dal ramo d'azienda di Eximium è stato di circa [inferiore a 1 milione di] euro, di cui circa [inferiore a 1 milione di] euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

In data 1° dicembre 2011 Baulé ha acquisito il ramo d'azienda di Eximium sopra descritto.

All'epoca in cui Baulé ha acquisito il suddetto ramo d'azienda di Eximium, Baulé non era controllata esclusivamente da Bayer, bensì era controllata congiuntamente da Bayer ed Eximium.

In particolare, all'epoca in cui Baulé ha acquisito il suddetto ramo d'azienda di Eximium, il capitale sociale di Baulé era così suddiviso: Bayer deteneva il 50%, Eximium deteneva il 48,1%, e tre persone fisiche legate ad Eximium avevano congiuntamente l'1,9%. Baulé era congiuntamente controllata da Bayer ed Eximium. Infatti, ai sensi dello Shareholders' Agreement concernente i rapporti tra i soci di Baulé, Eximium e le persone fisiche sopra indicate agivano congiuntamente e, quindi, si può ritenere che Eximium detenesse il 50% delle azioni e dei diritti di voto di Baulé. Inoltre, il suddetto Shareholders' Agreement prevedeva anche che Baulé fosse retta da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri: due nominati da Eximium e due nominati da Bayer. Al Consiglio di Amministrazione era riconosciuto un diritto di approvazione preventiva con riguardo ad alcune materie, come l'approvazione del bilancio di esercizio di Baulé e la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo².

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione sopra descritta, in quanto comportava l'acquisizione del controllo congiunto da parte di Bayer ed Eximium, attraverso Baulé, di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Cfr. Provv. AGCM n. 18583 del 3 luglio 2008, caso C9433 - *Bayer Materialscience-Michel Baulé/Baulé*, pubbl. in Boll. n. 26/08.

preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione stessa (468 milioni di euro dal 21 novembre 2011).

L'operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla sua realizzazione, in occasione della comunicazione effettuata da Bayer in data 29 dicembre 2011, relativa all'operazione di concentrazione C11437 Bayer MaterialScience/Baulé³.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da Baulé in merito all'omessa comunicazione preventiva dell'operazione in esame, così come contenute nella memoria difensiva, sono riportate in quel che segue.

Baulé dissente dalla posizione adottata dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento in oggetto, ritenendo di non aver violato l'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 omettendo di comunicare preventivamente il cambio di controllo avvenuto in capo al business Moca. Infatti, ad avviso della parte, tale cambio di controllo non era soggetto a notifica preventiva ai sensi della citata norma in quanto era stato ideato come, ed è infatti stato, un cambio di controllo meramente temporaneo, considerato che era già previsto che la situazione di controllo sul business Moca sarebbe stata poco dopo modificata in via definitiva a seguito del completamento dell'operazione poi notificata.

Più in dettaglio, la parte osserva che il trasferimento del business Moca da Eximium a Baulé è stata un'operazione concordata tra Bayer ed Eximium nel contesto dello scioglimento della loro joint venture Baulé.

A questo proposito la parte sottolinea come il Contratto di Compravendita (di seguito il Contratto) sottoscritto in data 27 dicembre 2011 da Bayer ed Eximium (e alcune persone fisiche legate ad Eximium), sulla base del quale Eximium ed alcuni soggetti privati ad essa legati si impegnavano a vendere a Bayer le proprie partecipazioni azionarie nel capitale sociale di Baulé (pari in totale al 50% del capitale sociale di Baulé), indichi espressamente che "in vista della vendita e del trasferimento delle partecipazioni azionarie [di Baulé] a BMS [Bayer] concordata tra le Parti, le Parti hanno provveduto a che Eximium SAS vendesse a BSAS [Baulé], e che BSAS acquistasse da Eximium SAS, tutti i beni relativi a MOCA".

Ad avviso della Parte ne consegue, quindi, che il trasferimento del business Moca era stato concepito/concordato tra Bayer ed Eximium come una mera fase temporanea di controllo congiunto. Infatti, nel momento in cui tale trasferimento è avvenuto, Bayer ed Eximium avevano

³ Cfr. Provv. AGCM n. 23247 del 25 gennaio 2012, caso C11437, *Bayer Materialscience/Baulé*, in Boll. n. 4/12.

Quest'ultima operazione riguardava l'acquisizione da parte di Bayer del 50% del capitale sociale di Baulé che sarebbe, quindi, andato ad aggiungersi all'altro 50% delle azioni di Baulé già posseduto da Bayer. Pertanto, attraverso l'operazione, Bayer sarebbe venuta a detenere il 100% del capitale sociale di Baulé e, quindi, a detenere il controllo esclusivo della società.

In data 25 gennaio 2012, l'Autorità ha adottato la decisione di non avvio dell'istruttoria in relazione all'operazione, decisione notificata a Bayer in data 9 febbraio 2012. In seguito all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità, l'operazione è stata effettivamente realizzata dalle Parti in data 30 marzo 2012. Pertanto, a far data dal 30 marzo 2012, Baulé è soggetta al controllo esclusivo di Bayer.

già previsto/concordato lo scioglimento della joint venture (ricomprensivo il business Moca) e, quindi, il passaggio della stessa sotto il controllo esclusivo di Bayer.

Difatti, le Parti avevano previsto (come poi è effettivamente avvenuto) che il business Moca sarebbe stato sottoposto al controllo congiunto di Bayer ed Eximium solo per quel limitato periodo di tempo necessario a completare lo scioglimento della joint venture Baulé tramite l'acquisizione del controllo esclusivo della stessa da parte di Bayer. In effetti, il trasferimento del business Moca a Baulé è avvenuto, il 1^a dicembre 2011, meno di quattro mesi prima dell'acquisizione del controllo esclusivo da parte di Bayer su Baulé e sul business Moca, a sua volta realizzatasi il 30 marzo 2012. Ne consegue, quindi, che il business Moca è rimasto sotto il controllo congiunto di Bayer ed Eximium, per il tramite di Baulé, solamente per quattro mesi.

In definitiva, le parti avrebbero quindi ritenuto in buona fede che l'acquisizione del controllo congiunto sul business Moca non concretizzasse un'operazione concentrativa. Pertanto, con formulario notificato in data 29 dicembre 2011, Bayer avrebbe correttamente comunicato all'Autorità, preventivamente all'implementazione dell'operazione, l'acquisizione definitiva del controllo esclusivo su Baulé comprensivo del business Moca.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità ritenga di dover rigettare le suddette argomentazioni e di dover irrogare una sanzione, la parte ritiene che una corretta quantificazione della stessa debba necessariamente riflettere le specifiche circostanze del caso e, pertanto, condurre all'applicazione di una sanzione di minima entità e di natura meramente simbolica. In particolare, la Parte osserva quanto segue.

(i) *Sull'elemento soggettivo: l'assenza di dolo.* Non è mai stata intenzione di Baulé e/o delle sue imprese madri sottrarsi ai poteri di controllo preventivo sulle concentrazioni detenuti dall'Autorità. Ciò è dimostrato dal fatto che le Parti non hanno mai cercato di nascondere all'Autorità l'avvenuto trasferimento del business Moca.

La circostanza che i dettagli relativi al trasferimento del business Moca siano stati inclusi nel Formulario di notifica depositato da Bayer presso l'Autorità in data 29 dicembre 2011 è la dimostrazione più evidente del fatto che le imprese interessate non abbiano avuto la volontà né l'interesse a nascondere l'operazione.

(ii) *Sull'elemento soggettivo: la comunicazione spontanea della presunta concentrazione e la breve durata della presunta violazione.* La Parte ritiene importante rilevare come l'Autorità sia venuta a conoscenza della modifica temporanea del controllo del business Moca esclusivamente grazie alle informazioni volontariamente fornite da Bayer nel contesto del Formulario di notifica relativo all'acquisizione del controllo esclusivo su Baulé.

Inoltre, l'Autorità è stata informata del trasferimento del business Moca poco tempo dopo il suo verificarsi (solo 28 giorni dopo).

(iii) *Sull'elemento oggettivo: assenza di gravità, nessun effetto anticoncorrenziale, operazione insignificante.* Considerando che la modifica del controllo sul business Moca ha costituito un mero passaggio temporaneo dal controllo esclusivo di Eximium al controllo congiunto di Eximium e Bayer, che nel mercato degli elastomeri di poliuretano, ove devono essere incluse/valutate le attività del business Moca, il business Moca detiene una posizione del tutto marginale, che anche le altre parti coinvolte detengono posizioni non significative, e che il mercato degli elastomeri di poliuretano era (ed è tutt'ora) caratterizzato dall'esistenza di numerosi e qualificati concorrenti, si

può concludere, ad avviso della Parte, che l'operazione non era idonea a modificare la struttura competitiva del mercato rilevante.

(iv) *Sull'attenuazione delle conseguenze della violazione.* E' stato rilevato come le Parti abbiano illustrato all'Autorità, nell'ambito della notifica depositata il 29 dicembre 2011, il trasferimento temporaneo del business Moca, e come le stesse abbiano fornito tutte le informazioni e i dati necessari ad eseguire anche la valutazione di tale operazione. In particolare, l'analisi concorrenziale sostanziale contenuta nella comunicazione all'Autorità ricomprendeva anche le attività del business Moca.

Ad avviso della Parte, un comportamento come quello sopra descritto costituisce, quindi, una misura che ha eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze negative della presunta violazione sotto l'aspetto dell'impedimento dell'Autorità ad esercitare i suoi poteri di controllo sulle operazioni di concentrazione e, quindi, deve essere considerato come un'ulteriore circostanza attenuante nel calcolo della (denegata) sanzione.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Si rileva in via preliminare come l'operazione in esame, avente ad oggetto l'acquisizione del controllo congiunto da parte di Bayer ed Eximium, attraverso Baulé, di parte di un'impresa, consistente in alcuni beni (in sostanza la lista dei clienti) relativi al cosiddetto business Moca, costituisca una concentrazione, in quanto risultava soddisfare tutti i requisiti di una fattispecie concentrativa rilevante ai fini della legge n. 287/90.

La Parte ha sostenuto, come si è visto, che il trasferimento del business Moca sarebbe stato concepito/concordato tra Bayer ed Eximium come una mera fase temporanea di controllo congiunto. Al riguardo la Parte ha evidenziato, in particolare, che nel momento in cui tale trasferimento è avvenuto, Bayer ed Eximium avevano già previsto/concordato lo scioglimento della joint venture (in quel momento ricomprendente il business Moca) e, quindi, il passaggio della stessa sotto il controllo esclusivo di Bayer.

Tale argomentazione non può tuttavia essere accettata, atteso che il Contratto sopra descritto, avente ad oggetto l'acquisto da parte di Bayer del restante 50% del capitale sociale di Baulé ed il conseguente scioglimento della joint venture tra Bayer ed Eximium, è stato sottoscritto da parte di Bayer ed Eximium (e alcune persone fisiche legate ad Eximium) solo in data 27 dicembre 2011, ossia in una data successiva rispetto al 1 dicembre 2011, data in cui è avvenuto il trasferimento del business Moca. Ne deriva dunque che alla data di tale trasferimento ancora nessun accordo esisteva per lo scioglimento della joint venture Baulé.

Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita alla società Baulé.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.

D'altra parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.

Nel caso di specie, l'omessa comunicazione è invece interamente imputabile ad una manchevolezza da parte di Baulé, per cui la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*".

Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

La parte ha sottolineato in particolare come l'operazione di concentrazione tardivamente comunicata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale del mercato interessato.

Tale considerazione non può comunque rilevare né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Baulé, si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, secondo l'articolo 11⁴ della legge n. 689/81⁵, occorre fare riferimento "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche*".

In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente comunicata che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi.

In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile dell'infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione.

Quanto alla durata, nel caso di specie (acquisizione del controllo congiunto del business Moca da parte di Bayer ed Eximium, attraverso Baulé, avvenuto in data 1° dicembre 2011) il ritardo nella comunicazione risulta molto modesto, pari a 28 giorni.

⁴ Relativo ai "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

⁵ Recante "Modifiche al sistema penale".

VI. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

In ragione delle attività svolte dall'impresa acquisita, il settore interessato dalla presente operazione è il settore della produzione e distribuzione di prodotti chimici, e in particolare il mercato degli elastomeri di poliuretano⁶.

All'interno del mercato degli elastomeri di poliuretano, possono essere individuati poi ulteriori segmenti in relazione allo specifico processo produttivo utilizzato per creare il prodotto finale dal sistema di poliuretano fornito⁷.

Il mercato degli elastomeri di poliuretano ha un'estensione che può essere ritenuta sopranazionale, quantomeno europea. In tal senso vanno infatti considerati i consistenti flussi commerciali dei prodotti in questione che si riscontrano tra i Paesi dell'Unione Europea nonché la presenza di numerosi e qualificati gruppi multinazionali nel territorio dell'Unione Europea⁸.

Nel mercato europeo degli elastomeri di poliuretano, il ramo d'azienda oggetto di acquisizione deteneva una quota inferiore all'1%, Baulé, controllata in modo congiunto da Bayer e da Eximium S.A., deteneva una quota pari al [5-10%] circa, mentre Bayer deteneva altresì, in modo esclusivo, una quota del [15-20%] circa. In tale mercato erano presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali BASF AG (circa [20-25%]), Chimica Organica Industriale Milanese (circa [10-15%]), Huntsman Corporation (circa [10-15%]) e Dow Chemical Company (circa [5-10%]).

Avendo riguardo ai possibili effetti di natura verticale, si rileva inoltre che Baulé acquista da Bayer le principali materie prime per la produzione di elastomeri, i.e. i polioli (di polietere - o PEOL - e di poliestere - o PESOL -) e gli isocianati (MDI e TDI). A livello di SEE, la quota di Bayer nel mercato dei polioli di polietere è pari al [20-25%] circa (e pari al [25-30%] circa nel segmento dei polioli di polietere a catena lunga), nel mercato dei polioli di poliestere è pari al [5-10%] circa, nel mercato MDI è pari al [20-25%] circa e nel mercato TDI è pari al [15-20%]. Baulé tuttavia non è attiva nella produzione di tali materie prime.

Pertanto, l'operazione in esame non ha alterato le condizioni di concorrenza nel mercato interessato.

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto comportava l'acquisizione del controllo congiunto da parte di Bayer ed Eximium, attraverso Baulé, di parte di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta, realizzata in data 1 dicembre 2011, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che l'operazione, realizzata in data 1 dicembre 2011, non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità,

⁶ Cfr. provv. n. 18583 del 3 luglio 2008, caso C9433 - *Bayer MaterialsScience-Michel Baulé/Baulé*, in Boll. n. 26/08.

⁷ Cfr. provv. n. 18583 del 3 luglio 2008, caso C9433 - *Bayer MaterialsScience-Michel Baulé/Baulé*, in Boll. n. 26/08 e provv. n. 16718 del 12 aprile 2007, caso C8405 - *Dow Chemical/Hyperlast-Autothane-Rami D'Azienda*, in Boll. n. 15/07.

⁸ Cfr. provv. n. 18583 del 3 luglio 2008, caso C9433 - *Bayer MaterialsScience-Michel Baulé/Baulé*, in Boll. n. 26/08 e provv. n. 16718 del 12 aprile 2007, caso C8405 - *Dow Chemical/Hyperlast-Autothane-Rami D'Azienda*, in Boll. n. 15/07.

ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è consistita nell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda di cui sopra da parte della società Baulé;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Baulé all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:

- i) l'assenza di dolo da parte dell'agente;
- ii) la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva;
- iii) la modesta incidenza concorrenziale dell'operazione in esame;
- iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità dell'avvenuta operazione (pari a ventotto giorni);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Baulé nella misura di 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Baulé di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di euro 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda di cui sopra.

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento, la società Baulé è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11546 - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI/SITEBA*Provvedimento n. 23579*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di ICBPI S.p.A., pervenuta in data 14 marzo 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni, trasmessa in data 30 marzo 2012, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98;

VISTA la risposta alla predetta richiesta di informazioni pervenuta in data 30 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (di seguito anche ICBPI) è la società posta a capo dell'omonimo gruppo, specializzato nell'ideazione, progettazione e gestione di vari servizi rivolti alle banche e alle società finanziarie. ICBPI controlla, tra l'altro, Key Client Cards & Solutions S.p.A. e Sì Holding S.p.A., società attive nell'issuing, nell'acquiring e nel processing delle carte di pagamento.

Il fatturato consolidato di ICBPI nel 2011 è stato di circa 689 milioni di euro, realizzato interamente in Italia.

SITEBA S.p.A. (di seguito anche SITEBA) è una società attiva nella nello studio, progettazione e realizzazione di sistemi finalizzati a consentire la fornitura di servizi di gestione di apparecchiature per l'accettazione di carte di pagamento (POS).

I principali azionisti di SITEBA sono: ICBPI S.p.A. (46,64%), Intesa Sanpaolo S.p.A. (18,31%), Unicredit S.p.A. (7,02%), UBI Banca (7%), Banca Monte dei Paschi di Siena (6,16%) e altri.

Il fatturato consolidato di SITEBA nel 2011 è stato di circa 9 milioni di Euro, realizzato interamente in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di ICBPI, di partecipazioni per un ammontare complessivo pari al 53,17% del capitale sociale di SITEBA, per effetto della quale ICBPI verrà a detenere oltre il 99% di SITEBA. Di conseguenza, attraverso la presente operazione, ICBPI acquisirà il controllo esclusivo di SITEBA.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione in esame interessa il mercato dell'acquiring e, più in particolare, l'attività di gestione dei terminali POS sia fisici che virtuali. Tale mercato, come da precedenti, comprende, le attività di contrattualizzazione degli esercenti, la gestione dei rapporti con i circuiti nazionali e internazionali, la negoziazione e gestione delle commissioni a carico dell'esercente (*merchant fee*), la gestione delle frodi e, più in generale, le attività di *customer service*¹.

Con specifico riferimento alla gestione dei POS fisici, tali attività comprendono i servizi di gestione dei contratti e attivazione POS, la fornitura e manutenzione dei terminali POS, *processing* e *help desk*. Quanto ai POS virtuali, i servizi offerti comprendono le attività operative e la gestione degli applicativi (*virtual POS*) in grado di recepire pagamenti effettuati sul sito del *merchant* o attraverso altri canali.

La domanda di tali servizi è rappresentata generalmente da banche che operano in qualità di *acquirer*; l'offerta di tali servizi è effettuata da società specializzate quali, ad esempio, ICBPI, SITEBA, SETEFI, Banca Sella e altri.

L'operazione in esame non determina modifiche sostanziali della struttura concorrenziale del mercato. Sulla base dei dati forniti dalle parti risulta, infatti, che ICBPI e SITEBA gestiscono, rispettivamente, il 32% (ICBPI) e il 5% (SITEBA) dei POS fisici e il 21% (ICBPI) e meno dell'1% (SITEBA) dei POS virtuali. Secondo le informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato di SITEBA è destinata a ridursi quasi del 60% nel brevissimo termine (prossime settimane/mesi) per effetto della politica di internalizzazione di tali servizi da parte dei principali operatori bancari clienti di SITEBA. Nell'ambito della gestione dei POS risultano inoltre attivi altri operatori, tra i quali si richiamano: SETEFI S.p.A. (25% dei POS fisici e 8% dei POS virtuali), Quercia Software (14% dei POS fisici), Consorzio Triveneto S.p.A. (14% dei POS fisici), Banca Sella (4% dei POS fisici e 30% dei POS virtuali) e altri.

Si rileva, infine, che ICPBI già detiene il 46,64% di SITEBA e che, attraverso la presente operazione, acquisirà il controllo esclusivo della società target.

Nel complesso l'operazione concerne soltanto una delle attività ricomprese all'interno del mercato dell'acquiring, segmento di attività destinato via via a contrarsi per effetto dei processi di internalizzazione in atto nel settore bancario, il che implica che l'operazione in esame non appare in grado di determinare impatti concorrenziali particolarmente significativi.

In ragione delle considerazioni sopra esposte si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sul mercato interessato.

¹ Cfr. provv. n. 19689 del 26 marzo 2009, C9817 - ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE/SI HOLDING, in Boll. n. 12/09.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11558 - NIMBUS/RAMO D'AZIENDA TELECOMUNICAZIONI DI EUTELIA*Provvedimento n. 23580*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Nimbus S.r.l., pervenuta in data 22 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 11 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

NIMBUS S.r.l. (di seguito, Nimbus) è una società di diritto italiano costituita ai fini dell'acquisizione del ramo di azienda di telecomunicazioni di titolarità di Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, Eutelia).

L'attività di Nimbus ha ad oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti e attrezzature di telecomunicazioni fisse e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione dei servizi di comunicazioni e le attività ad essi connesse, comprese quelle di progettazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni e informatici, e in genere di soluzioni ICT.

Il capitale sociale di Nimbus è detenuto per il 90% da Minacom S.a.r.l. e per il rimanente 10% da Cloud Italia S.r.l.

Nimbus ad oggi non ha realizzato alcun fatturato.

MINACOM S.a.r.l. è una società veicolo di diritto lussemburghese a sua volta controllata dal fondo di investimento di diritto lussemburghese ILP III SCA SICAR (di seguito, ILP III), attivo nell'investimento in partecipazioni in società italiane ed europee. I principali azionisti di ILP III sono primari istituti bancari e assicurativi italiani, le cui quote nel fondo non superano individualmente il 23,8%.

Nel 2010 ILP III ha realizzato un fatturato pari a [47-100]¹ milioni di euro a livello mondiale, di cui [10-47] milioni di euro a livello europeo e [1-10] milioni di euro per vendite in Italia².

CLOUD ITALIA S.r.l. (di seguito, Cloud Italia) è una società di diritto italiano costituita nell'ottobre 2010 da un *team di manager* che, ad oggi, ha svolto esclusivamente attività

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² I valori di fatturato costituiscono la somma del fatturato realizzato dalle società ricomprese nel portafoglio del fondo.

propedeutiche alla partecipazione alla procedura di vendita avente a oggetto il ramo TLC di Eutelia. Nel corso del 2010, Cloud Italia non ha realizzato alcun fatturato.

Il ramo d'azienda di Eutelia oggetto di acquisizione (di seguito, ramo TLC) è costituito da un insieme di beni e rapporti giuridici funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nel settore delle telecomunicazione e comprensivo, *inter alia*, di *asset* infrastrutturali di rete e di sistemi informativi.

A seguito della dichiarazione di insolvenza di Eutelia, con ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al Decreto Legislativo n. 270/99, le azioni della società sono state revocate dalla quotazione. Attualmente nessun soggetto esercita un'influenza determinante su Eutelia.

Nel 2010 il ramo TLC di Eutelia ha realizzato un fatturato di [100-468] milioni di euro a livello mondiale, di cui [100-468] milioni di euro sul mercato italiano e [1-10] milioni di euro a livello europeo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'acquisizione da parte di ILP III e Cloud Italia, attraverso Nimbus, del controllo congiunto del ramo TLC di Eutelia, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di vendita di cui al bando pubblicato in data 12 luglio 2011 dai commissari straordinari di Eutelia, in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali della società, predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del Decreto Legislativo n. 270/1999.

Ad esito dell'operazione, Nimbus acquisirà la piena ed esclusiva titolarità del ramo TLC di Eutelia e sarà soggetta al controllo congiunto di ILP III, attraverso Minacom, e di Cloud Italia. Infatti, ai sensi di un "*accordo di investimento e patto parasociale*", ILP III e Cloud Italia hanno condiviso il *business plan* quadriennale della società e co-determineranno la struttura dirigenziale di Nimbus; in particolare, Cloud Italia nominerà l'amministratore delegato della società, ILP III nominerà il presidente del consiglio di amministrazione e deterrà la maggioranza relativa in quest'ultimo. Le decisioni strategiche riguardanti la gestione della società, in funzione del valore delle medesime, saranno prese dall'amministratore delegato, ovvero congiuntamente dall'amministratore delegato e dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dal consiglio di amministrazione.

Nell'ambito dell'operazione sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione in base ai quali i soci di Cloud Italia, che avranno a vario titolo incarichi manageriali e di amministrazione in Nimbus, si impegnano a: non intraprendere né direttamente né indirettamente attività in concorrenza con Nimbus in Italia; a non acquisire o detenere partecipazioni né assumere incarichi in società che svolgono in Italia attività in concorrenza con Nimbus, fatta eccezione per partecipazioni di carattere puramente finanziario acquisite nei mercati regolamentati; a non instaurare rapporti d'affari con società concorrenti a Nimbus in Italia e a non fornire loro finanziamenti; a non assumere, direttamente e/o indirettamente né a formulare offerte di lavoro ad alcun dipendente di Nimbus; a non svolgere attività di impresa che per l'oggetto, l'ubicazione, l'uso della ditta o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela di Nimbus in Italia.

Quanto alla durata temporale dei patti di non concorrenza tra le parti, si osserva che per l'amministratore delegato designato di Nimbus, il vincolo si estende all'intera durata del rapporto

con la società e per i due anni successivi alla sua cessazione. Per gli altri *manager*, invece, il patto di non concorrenza ha durata non superiore a cinque anni dalla sottoscrizione dell'accordo.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa e all'assimilazione del *know how* fornito dalle parti³.

IV. I MERCATI RILEVANTI

L'operazione comunicata interessa il settore delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, i seguenti mercati rilevanti: *i*) il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa; *ii*) il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale; *iii*) il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet a banda larga; *iv*) il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso; *v*) il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti fisse.

Mercati al dettaglio

i) Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa

I servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa permettono agli utenti finali di fare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati. In considerazione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, appare possibile distinguere due distinti mercati dell'accesso al dettaglio per la clientela residenziale e non residenziale.

I suddetti mercati comprendono i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso l'utilizzo del rame, della fibra ottica e delle tecnologie *wireless fisse* (WLL).

La dimensione del mercato è allo stato ritenuta nazionale.

ii) Il mercato al dettaglio dei servizi di telefonia vocale

Il mercato dei servizi di telefonia vocale comprende i servizi locali nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, forniti anche in tecnologia VoIP *managed* in decade zero.

³ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005, par. 36 e seguenti.

Il mercato può essere distinto con riferimento alla tipologia di clientela, in considerazione delle diverse esigenze in termini di qualità del servizio e assistenza che caratterizzano la clientela residenziale e la clientela *business*.

Il mercato dei servizi di telefonia vocale su rete fissa ha dimensione geografica nazionale.

iii) Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet a banda larga

Il mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet comprende servizi di accesso ad internet da rete fissa che consentono agli utenti finali di ricevere dati con una capacità relativamente elevata, indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato (rame, fibra ottica). Tale mercato comprende sia i servizi forniti ad utenti residenziali sia i servizi forniti ad utenti non residenziali.

Da un punto di vista geografico, il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio si caratterizza come mercato nazionale.

Mercati all'ingrosso

iv) Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso

Il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso include i servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso forniti mediante le tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL, sia che siano venduti ad altri operatori, sia che vengano forniti dagli operatori come "autoproduzione" alle rispettive divisioni commerciali⁴. In merito alla definizione geografica, il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso appare essere di dimensione nazionale.

v) Il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti fisse

Il servizio di terminazione su reti fisse consiste nel trasporto delle chiamate, inclusa la segnalazione associata, dall'autocommutatore locale – dove le chiamate sono rese disponibili ad un altro operatore – fino alla linea del cliente finale.

Il mercato rilevante comprende i servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa mediante accessi di tipo PSTN/ISDN/VoIP *managed* in decade zero⁵ ed ha dimensione geografica nazionale.

V. GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Poiché l'operazione di concentrazione non determina alcuna sovrapposizione orizzontale delle attività delle parti nei mercati rilevanti, essa comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro e non appare idonea a modificare la struttura dei mercati rilevanti sopra individuati.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

VI. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in

⁴ Cfr. provv. n. 21277 del 23 giugno 2010, A428 - *Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia*, in Boll. n. 25/2010 e delibera AGCom n. 314/09/CONS.

esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

⁵ Cfr. la delibera n. 179/10/CONS.

C11559 - H3G/RAMO D'AZIENDA DI COOP LOMBARDIA*Provvedimento n. 23581*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 22 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 11 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società Coop Lombardia s.c. (di seguito, Coop Lombardia), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Acquario" di Vignate (MI).

La società Coop Lombardia è attiva prevalentemente nella vendita al dettaglio in sede fissa di tutti i generi alimentari e non alimentari. Coop Lombardia non è controllata da alcuna persona fisica né giuridica.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di Coop Lombardia non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale¹.

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita². All'esito dell'operazione, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata in maniera marginale.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G³. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

¹ Cfr. provv. n. 19987 del 18 giugno 2009, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591 del 13 luglio 2011, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, in Boll. n. 28/11.

² Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

³ Cfr. C11076, cit..

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11564 - H3G/RAMO DI AZIENDA DI GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI*Provvedimento n. 23582*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 27 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società Gestione Complessi Commerciali S.r.l. (di seguito, GCC), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "La Filanda" di Faenza (RA).

La società GCC ha ad oggetto sia l'investimento, in via diretta e/o indiretta, sia la fornitura di prestazioni e servizi attinenti al settore immobiliare in genere, con particolare riferimento ai complessi commerciali. GCC è controllata da Commercialisti Indipendenti Associati Soc. Coop.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di GCC non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale¹.

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita². Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali³. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁴. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

¹ Cfr. provv. n. 19987, C10063 – MONDO WIND/PHONE, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

² Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

³ Cfr. C11565 – H3G/C.I.S. MERIDIONALE; C11569 – H3G/GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE; C11570 – H3G/ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA); C11571 – H3G/ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE); C11572 – H3G/IMMOBILIARE BETULLA.

⁴ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – TLC COMMERCIAL SERVICES / 4G HOLDING, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/2011.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11565 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI C.I.S. MERIDIONALE*Provvedimento n. 23583*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 27 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società C.I.S. Meridionale S.r.l. (di seguito, C.I.S. Meridionale), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Jambo 1" di Trentola Ducenta (CE).

La società C.I.S. Meridionale ha ad oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, nonché la costruzione, valorizzazione, ristrutturazione, commercializzazione e locazione di immobili. C.I.S. Meridionale è controllata da due persone fisiche.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di C.I.S. Meridionale non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale¹.

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita². Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali³. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

¹ Cfr. provv. n. 19987, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

² Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

³ Cfr. C11564 – *H3G/GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI*; C11569 – *H3G/GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE*; C11570 – *H3G/ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)*; C11571 – *H3G/ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE)*; C11572 – *H3G/IMMOBILIARE BETULLA*.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁴. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁴ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES / 4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

C11569 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE*Provvedimento n. 23584*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE S.r.l. (di seguito, GCK), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Tor Vergata" di Roma.

La società GCK ha ad oggetto l'acquisto, la vendita, l'organizzazione, la gestione e la costruzione di centri commerciali e di complessi terziari in generale. GCK è controllata da KLEPIERRE S.A.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di GCK non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna, per la durata del contratto di affitto e per un anno successivo alla sua cessazione, a non intraprendere nuove attività in concorrenza con la gestione del ramo d'azienda oggetto della presente operazione entro una zona compresa in un raggio di due chilometri in linea d'aria dal perimetro esterno del Centro Commerciale Tor Vergata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale².

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita³. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

² Cfr. provv. n. 19987, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

³ Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali⁴. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁵. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

⁴ Cfr. C11564 – *H3G/GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI*; C11565 – *H3G/C.I.S. MERIDIONALE*; C11570 – *H3G/ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)*; C11571 – *H3G/ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE)*; C11572 – *H3G/IMMOBILIARE BETULLA*.

⁵ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11570 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)*Provvedimento n. 23585*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società ASPIAG SERVICE S.r.l. (di seguito, Aspiag Service), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Alpe Adria" di Cassacco (UD).

La società Aspiag Service ha ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nonché la promozione, la realizzazione, l'allestimento, l'esercizio e la gestione di fabbricati adibiti anche a centri commerciali. Aspiag Service è controllata da Aspiag Management AG.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di Aspiag Service non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di sei anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna, per la durata del contratto di affitto, a non svolgere attività in concorrenza con l'attività esercitata con il ramo d'azienda oggetto della presente operazione, ovvero a non aprire punti vendita che svolgano attività di rivendita in esclusiva, entro una zona compresa in un raggio di due chilometri dal Centro Commerciale Alpe Adria.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale².

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita³. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali⁴. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁵. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

² Cfr. provv. n. 19987, C10063 – MONDO WIND/PHONE, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

³ Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

⁴ Cfr. C11564 – H3G/GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI; C11565 – H3G/C.I.S. MERIDIONALE; C11569 – H3G/GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE; C11571 – H3G/ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE); C11572 – H3G/IMMOBILIARE BETULLA.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

⁵ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

C11571 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE)*Provvedimento n. 23586*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società ASPIAG SERVICE S.r.l. (di seguito, Aspiag Service), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Le Brentelle" di Rubano (PD), frazione Sarameola.

La società Aspiag Service ha ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nonché la promozione, la realizzazione, l'allestimento, l'esercizio e la gestione di fabbricati adibiti anche a centri commerciali. Aspiag Service è controllata da Aspiag Management AG.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di Aspiag Service non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di sei anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna, per la durata del contratto di affitto, a non svolgere attività in concorrenza con l'attività esercitata con il ramo d'azienda oggetto della presente operazione entro una zona compresa in un raggio di quattro chilometri dal Centro Commerciale Le Brentelle.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale².

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita³. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali⁴. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁵. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

² Cfr. provv. n. 19987, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

³ Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

⁴ Cfr. C11564 – *H3G/GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI*; C11565 – *H3G/C.I.S. MERIDIONALE*; C11569 – *H3G/GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE*; C11570 – *H3G/ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)*; C11572 – *H3G/IMMOBILIARE BETULLA*.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

⁵ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

C11572 - H3G/ RAMO DI AZIENDA DI IMMOBILIARE BETULLA*Provvedimento n. 23587*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società H3G S.p.A., pervenuta in data 29 marzo 2012;

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 16 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 maggio 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

H3G S.p.A. (di seguito, H3G) è una società attiva nel settore delle telecomunicazioni in forza di una licenza individuale nazionale per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione (UMTS) rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni in data 10 gennaio 2001, nonché soggetto autorizzato alla fornitura di contenuti televisivi ed alla fornitura al pubblico di servizi ad accesso condizionato, in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting Handheld*).

H3G è controllata da 3 Italia S.p.A., a sua volta controllata dalla società Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l., che ne detiene il 95,4% del capitale sociale. Hutchison 3G Italy Investments S.a.r.l. è a sua volta partecipata al 100% dalla società Hutchison Whampoa Europe Investments S.a.r.l., controllata indirettamente e totalitariamente dalla società Hutchison Whampoa Limited.

Nel 2010 il gruppo 3 Italia ha realizzato un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro per vendite in Italia.

Oggetto dell'operazione è l'affitto del ramo d'azienda della società Immobiliare Betulla S.r.l. (di seguito, Immobiliare Betulla), costituito da un esercizio commerciale sito nel Centro Commerciale "Cremona Po" di Cremona.

La società Immobiliare Betulla ha ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a destinazione commerciale. Immobiliare Betulla è controllata da Eurocommercial Properties Italia S.r.l.

Il dato relativo al fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d'azienda di Immobiliare Betulla non è disponibile.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'affitto, per la durata di cinque anni, da parte di H3G, del ramo d'azienda di cui sopra, costituito dai locali, dal godimento degli impianti e dei servizi comuni, dalle attrezzature ivi presenti, dall'avviamento e dall'autorizzazione amministrativa.

L'operazione è volta ad ottenere la disponibilità di uno spazio commerciale al fine di ottimizzare la rete commerciale di H3G.

Nell'ambito dell'operazione è previsto un patto di non concorrenza in base al quale H3G si impegna, per la durata del contratto di affitto e per un anno successivo alla sua cessazione, a non intraprendere nuove attività in concorrenza con la gestione del ramo d'azienda oggetto della presente operazione entro una zona compresa in un raggio di due chilometri in linea d'aria dal perimetro esterno del Centro Commerciale Cremona Po.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza assunto da H3G non costituisce una restrizione accessoria all'operazione in esame in quanto, come regola generale, le restrizioni poste a beneficio del venditore non sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata interessa il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori.

Tale mercato è caratterizzato da una notevole capillarità dei punti vendita; la commercializzazione dei prodotti e servizi di telefonia mobile avviene tramite molteplici canali distributivi, costituiti in particolare dagli ipermercati e dai punti vendita specializzati nell'informatica e nel "*consumer electronics*", nonché dai punti vendita specializzati nelle telecomunicazioni. Accanto ai punti vendita di proprietà degli operatori mobili, vi sono i punti vendita in *franchising* che distribuiscono esclusivamente prodotti e servizi a marchio di uno specifico operatore nonché numerosi altri punti vendita indipendenti che distribuiscono i prodotti e servizi di più operatori. Dal punto di vista geografico il mercato rilevante appare coincidere col territorio nazionale data la presenza di molteplici operatori che agiscono in condizioni di concorrenza omogenee su tutto il territorio nazionale, e considerata l'uniformità dei prodotti distribuiti, anche in termini di prezzo, nell'ambito del territorio nazionale².

Ad oggi la rete distributiva di H3G risulta composta da circa 1960 punti vendita³. Si segnala che, contestualmente alla presente operazione, H3G procederà, attraverso cinque operazioni di

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5/3/2005.

² Cfr. provv. n. 19987, C10063 – *MONDO WIND/PHONE*, del 18 giugno 2009, in Boll. n. 24/09, e provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

³ Il dato include sia i punti vendita esclusivi sia i punti vendita multibrand.

concentrazione, all'acquisizione di altri cinque esercizi commerciali⁴. All'esito delle sei operazioni, per quanto riguarda il mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi di telefonia mobile e relativi accessori, la rete di vendita di H3G sarà quindi incrementata di sei punti vendita.

Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati operatori quali Telecom Italia, Vodafone e Wind, le cui reti di vendita risultano di dimensioni superiori a quelle di H3G⁵. Per tale ragione anche gli effetti verticali dell'operazione appaiono marginali.

Alla luce di quanto precede, dunque, la presente operazione non appare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato rilevante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con atto pervenuto in data 9 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, in cui si rileva che la concentrazione in esame non è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza sopra descritto, posto a carico dell'affittuario, non costituisce oggetto della presente delibera in quanto restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione in esame;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

⁴ Cfr. C11564 – *H3G/GESTIONE COMPLESSI COMMERCIALI*; C11565 – *H3G/C.I.S. MERIDIONALE*; C11569 – *H3G/GALLERIA COMMERCIALE KLEPIERRE*; C11570 – *H3G/ASPIAG SERVICE (ALPE ADRIA)*; C11571 – *H3G/ASPIAG SERVICE (LE BRENTELLE)*.

⁵ Cfr. provv. n. 22591, C11076 – *TLC COMMERCIAL SERVICES/4G HOLDING*, del 13 luglio 2011, in Boll. n. 28/11.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11594 - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE /ETRURIA ENERGY*Provvedimento n. 23588*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CVA- Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A, pervenuta in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

CVA- Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. (di seguito, CVA) è a capo di un gruppo attivo nella produzione, distribuzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio, di energia elettrica. L'intero capitale sociale di CVA è detenuto da FINAOSTA- Finanziaria Regionale Valle D'Aosta S.p.A. (di seguito, Finaosta), società finanziaria della Regione Valle d'Aosta, a sua volta controllata dalla medesima Regione. Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo CVA nel 2010 è stato pari a circa 638,9 milioni di euro.

Etruria Energy S.r.l. (di seguito, Etruria) è una società attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare da fonte eolica. Etruria, interamente partecipata dalla società di diritto lussemburghese Hideal Investment S.à.r.l. (di seguito, Hideal), è infatti titolare di un parco eolico, per una potenza complessiva di 42 MW, sito nei Comuni di Piansano e Arlena di Castro, in provincia di Viterbo.

Il fatturato realizzato da Etruria nel 2010 è stato pari a 168.200 euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di CVA, del 95% del capitale sociale di Etruria, mentre la restante parte del capitale rimarrà in capo a Hideal¹.

L'Accordo Quadro stipulato dalle parti prevede inoltre a capo di CVA e di Hideal un diritto di opzione rispettivamente *call* e *put* sulla quota residua del 5%².

Con riferimento alla *corporate governance* di Etruria, in base all'Accordo Quadro, Hideal avrà il diritto di nominare un amministratore nel CdA di Etruria. I poteri di veto di Hideal previsti, saranno ridotti a casi limitatissimi e in ogni caso volti ad evitare la diluizione della residua quota del 5% in capo a Hideal.

¹ L'operazione è subordinata al verificarsi di determinate condizioni, legate principalmente all'ottenimento del consenso all'operazione da parte del principale creditore di Etruria.

² Tali opzioni sono esercitabili nell'ambito di finestre temporali prestabilite. In particolare, l'Accordo Quadro prevede la possibilità, in capo a CVA, di esercitare l'opzione *call* tra il 1° marzo 2015 ed il 28 febbraio 2017 e la possibilità, in capo a Hideal, di esercitare l'opzione *put* tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2015 e tra il 1° marzo ed il 26 aprile 2017.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra quindi nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovranazionali, sulla base di una suddivisione in macrozona (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica³. Dato che il parco eolico oggetto di acquisizione sarà localizzato nel Lazio, la zona interessata dall'operazione in esame è la macrozona Sud.

Effetti dell'operazione

Attualmente CVA non è attiva nella macrozona Sud, e il parco eolico oggetto della presente operazione rappresenta una quota di mercato largamente inferiore al punto percentuale. L'operazione non ha dunque effetti di rilievo sulla concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

³ Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11595 - ENI/RAMO DI AZIENDA DI ENERGY RETE*Provvedimento n. 23589*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Eni S.p.A., pervenuta in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Eni S.p.A. (di seguito, ENI) opera, direttamente e attraverso numerose società controllate, lungo tutto la filiera dei settori petrolifero e del gas naturale nonché nella generazione e commercializzazione di energia elettrica, petrolchimica, ingegneria, finanza e servizi. ENI è soggetta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene direttamente il 3,93% del capitale sociale e attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il 26,37%. Nel 2011 ENI ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di 109,5 miliardi di euro, di cui [60-70]¹ miliardi di euro nell'Unione Europea e [30-40] miliardi di euro in Italia.

Oggetto dell'operazione comunicata è il ramo d'azienda di Energy Rete S.r.l. (di seguito, Energy Rete) costituito da tre impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione, di cui uno sito sulla rete stradale ordinaria del comune di Montecchio Emilia (provincia di Reggio Emilia) e i restanti due punti vendita, entrambi in corso di realizzazione, nel comune di Fiorenzuola d'Arda (provincia di Piacenza).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'affitto da parte di ENI, per una durata minima di dieci anni², del ramo d'azienda di Energy Rete costituito da tre impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione, comprensivo delle relative autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti. Un impianto, già operante, è sito nel comune di Montecchio Emilia (provincia di Reggio Emilia), S.P. 67 Tangenziale Montecchio – Calerno. I restanti due impianti, in corso di realizzazione, sono entrambi siti nel comune di Fiorenzuola d'Arda (provincia di Piacenza) sulla S.S. 9, rispettivamente Lato Nord km 239+400 (tangenziale direzione nord), l'uno, e Lato Sud km 236+300 (tangenziale direzione sud), l'altro.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² [Omissis].

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto rilevante è quello della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione (benzine, gasolio, GPL).

Il mercato della distribuzione carburanti sulla rete stradale è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese di distribuzione convenzionate o direttamente controllate dalle principali società petrolifere attive sul territorio nazionale. Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato della distribuzione in rete stradale è di tipo locale e coincide prevalentemente con il territorio della provincia in cui sono situati gli impianti oggetto di acquisizione.

In conclusione, i mercati rilevanti, ai fini della presente concentrazione, sono quelli della distribuzione di carburanti in rete stradale nelle province di Reggio Emilia e Piacenza.

Effetti dell'operazione

Nel mercato della distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria della provincia di Reggio Emilia ENI detiene una quota di mercato stimabile nel [30-35%] che per effetto dell'operazione di concentrazione notificata si incrementerà in misura marginale, pari al [1-5%] circa. Il mercato in questione è caratterizzato dalla presenza di importanti operatori quali TotalErg, Tamoil e Api, le cui quote sono stimabili tra il [10-15%] e il [15-20%].

Nel mercato della distribuzione carburanti su rete stradale ordinaria della provincia di Piacenza la quota di mercato di ENI ammonta al [35-40%] circa; la quota degli impianti oggetto di acquisizione, ad oggi non ancora attivi, è stimabile a regime pari al [1-5%] circa. Nel mercato sono attivi importanti operatori come Api, TotalErg, Kuwait ed Esso, con quote stimabili tra il [5-10%] e il [15-20%].

La disponibilità di carburanti da destinare alla rete di impianti di distribuzione nelle province di Piacenza e Reggio Emilia è assicurata dalla presenza di numerose basi carico nel Nord Italia. Con specifico riferimento alla provincia di Piacenza, nel raggio di 150 km si trovano dieci strutture³; se si allarga il raggio a 200 km, si aggiungono due ulteriori basi⁴. In prospettiva, la disponibilità di prodotto rende concreta la possibilità di ingresso di nuovi operatori nonché l'espansione dell'attività degli operatori già presenti.

³ A Fiorenzuola d'Arda (PC), Cremona, Lacchiarella (MI), Rho (MI), Arluno (MI), Arquata Scrivia (AL), Mantova, Treate (NO), Busalla (GE) e Genova San Quirico.

Tutto ciò considerato, l'operazione comunicata non appare idonea a pregiudicare le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁴ Ad Arcola (SP) e Chivasso (TO).

C11596 - ENI/ RAMO DI AZIENDA DI FIN-SERVICE*Provvedimento n. 23590*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Eni S.p.A., pervenuta in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Eni S.p.A. (di seguito, ENI) opera, direttamente e attraverso numerose società controllate, lungo tutto la filiera dei settori petrolifero e del gas naturale nonché nella generazione e commercializzazione di energia elettrica, petrolchimica, ingegneria, finanza e servizi. ENI è soggetta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene direttamente il 3,93% del capitale sociale e attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il 26,37%. Nel 2011 ENI ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di 109,5 miliardi di euro, di cui [60-70]¹ miliardi di euro nell'Unione Europea e [30-40] miliardi di euro in Italia.

Oggetto dell'operazione comunicata è il ramo d'azienda di Fin-Service S.r.l. (di seguito, Fin Service) costituito da un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione e lubrificanti, sito nel comune di Taglio di Po, in provincia di Rovigo (di seguito, anche Impianto).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisto da parte di ENI del ramo d'azienda di Fin Service costituito da un impianto per la distribuzione di carburanti per autotrazione e lubrificanti, sito nel comune di Taglio di Po (RO), S.S. 309 Romea km 64+200². L'impianto già espone il marchio e i colori di ENI in forza di un contratto di convenzionamento.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Per effetto del contratto di compravendita a ENI sarà trasferita anche la titolarità dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che, tuttavia, continuerà ad essere esercitata da un terzo, in forza di un contratto di affitto.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

I mercati del prodotto interessati dall'operazione comunicata sono il mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione e quello della commercializzazione in rete di lubrificanti.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica dei mercati della distribuzione di carburanti e lubrificanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione. Pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente operazione sono quelli della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti e della commercializzazione in rete di lubrificanti nella provincia di Rovigo.

Effetti dell'operazione

Nel mercato della distribuzione di carburanti su rete stradale ordinaria della provincia di Rovigo, ENI detiene una quota di mercato stimabile nel [30-35%]; quanto alla commercializzazione di lubrificanti nella medesima provincia di Rovigo, la quota di ENI è all'incirca pari a [10-15%]. Tali quote riflettono anche le vendite di carburanti afferenti all'Impianto, che rappresentano meno del [1-5%] del mercato; l'Impianto non ha invece di fatto svolto l'attività di commercializzazione carburanti nell'ultimo biennio.

In entrambi i mercati rilevanti sono presenti importanti operatori petroliferi verticalmente integrati quali Ies, Api, Esso, TotalErg e Tamoil.

Tutto ciò considerato, l'operazione in esame non appare idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni competitive nei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11597 - LEROY MERLIN ITALIA/ RAMO DI AZIENDA DI D.E.C.*Provvedimento n. 23591*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Leroy Merlin Italia S.r.l., pervenuto in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Leroy Merlin Italia S.r.l. ("LM") è una società appartenente al gruppo francese Adeo SA (di seguito, Adeo), cui fa capo un insieme di imprese attivo a livello mondiale nel settore della vendita al dettaglio dei prodotti per il *bricolage* (di seguito anche "fai-da-te" o "DIY"). In Italia, Adeo opera nel settore del DIY attraverso Società Italiana Bricolage S.p.A. ("SIB") e le sue controllate, Leroy Merlin Italia, Bricocenter Italia S.r.l. ("BC") e Bricoman Italia S.r.l. ("BM"). Il fatturato mondiale generato da Adeo nell'esercizio finanziario 2011 ammonta a circa 11,7 miliardi di euro, di cui [9-10]¹ miliardi di euro a livello comunitario e [1-2] miliardi di euro in Italia.

DEC S.p.A. (di seguito, DEC) opera nei settori commerciale e immobiliare attraverso la gestione del Centro Commerciale Città Fiera in provincia di Udine. DEC fa capo al Gruppo Bardelli, attivo, tra gli altri, nei settori immobiliare, commerciale, medicale, dei servizi di ristorazione ed editoria. DEC è titolare di un ramo d'azienda costituito da un esercizio commerciale nel Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco (UD) e da un'autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti non alimentari su una superficie di vendita interna autorizzata di 6.000 mq (di seguito, Ramo d'Azienda). Il Ramo d'Azienda è inattivo e non ha generato alcun fatturato negli ultimi tre anni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella concessione in affitto del Ramo d'Azienda a Leroy Merlin da parte di DEC.

All'esito dell'operazione, LEROY Merlin deterrà il controllo esclusivo del Ramo d'Azienda e procederà all'attivazione di un punto vendita a insegna Leroy Merlin nel territorio provinciale di Udine.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nell'anno 2011, è stato superiore ai 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall'operazione comunicata è quello della vendita al dettaglio dei prodotti per il *bricolage* e il *fai-da-te*. In tale attività operano sia punti vendita non specializzati, fra i quali anche le catene di distribuzione di beni di largo consumo, che punti vendita specializzati, sia di piccole dimensioni (ferramenta e simili), che di grande superficie. Esistono, in particolare, catene specializzate nella vendita di articoli di bricolage, anche in *franchising*, caratterizzate da segni distintivi uniformi, da superfici di vendita relativamente ampie, oltre che dalla formula di vendita "*self service*".

L'insieme di tali catene, denominato convenzionalmente "GSB", non sembra tuttavia presentare, almeno per il momento, le caratteristiche di un mercato a sé stante, per le seguenti ragioni:

- al di là della dimensione del punto vendita (che consente una maggiore profondità di gamma) e del tipo di servizio offerto (*self-service* piuttosto che assistenza al banco), i punti vendita GSB non presentano forti differenze rispetto ai punti vendita tradizionali in merito all'assortimento ed alla qualità dei prodotti offerti: ciò determina un elevato grado di sostituibilità per il consumatore tra le due tipologie di punto vendita. Diverso è invece, ad esempio, il caso della grande distribuzione alimentare, che si distingue dal dettaglio tradizionale non soltanto per le dimensioni dei punti vendita e le caratteristiche del servizio, ma anche per l'assortimento di prodotti offerto, che consente al consumatore di acquistare un paniere completo di prodotti alimentari in un solo atto di acquisto (*one stop shop*);

- il GSB è una formula di concezione relativamente recente, che rappresenta, ad oggi, soltanto il 29% sulle vendite complessive², ed è tuttora in fase di forte espansione, a scapito del dettaglio tradizionale. Quest'ultimo rappresenta attualmente quasi il 60% del mercato, la rimanente parte (circa 10-12%) essendo rappresentata dalle vendite dei reparti specializzati delle catene della grande distribuzione di beni di largo consumo.

Sulla base di quanto esposto, il mercato del prodotto relativo agli articoli di *bricolage* e giardinaggio sembra più correttamente individuato da tutto l'insieme dei punti vendita di tali articoli, senza distinzioni di tipo né dimensionale, né relative al grado di specializzazione dei punti vendita.

Prudenzialmente, peraltro, come già fatto in altri precedenti dell'Autorità³, la valutazione dell'impatto concorrenziale dell'operazione verrà effettuata anche con riferimento ad un'ipotesi di mercato più ristretto, che include i soli punti vendita di grande superficie.

² Cfr. C/8599 Leroy Merlin - Ramo d'Azienda Di Fiordaliso.

³ Cfr. C/6587 S.I.B. Rinascente - Rami d'Azienda.

Il mercato geografico

Il mercato geografico, in base anche all'orientamento espresso da codesta Autorità, risulta avere dimensione essenzialmente locale in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione; in prima approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali⁴. In base a quanto detto, il mercato geografico per il caso di specie è rappresentato dall'ambito del territorio della provincia di Udine.

Effetti dell'operazione

Nel mercato del *bricolage* della provincia di Udine, composto da tutti i punti vendita moderni e tradizionali, specializzati e non specializzati, il Gruppo Adeo e il Ramo d'Azienda di cui è prevista l'acquisizione sono attualmente inattivi. L'operazione, pertanto, consentirà a un importante operatore di fare ingresso su un mercato in cui già operano numerosi e qualificati concorrenti, tra i quali Bricofer, Consorzio Italiano Bricolage, Emmezeta e Mercatone Uno.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁴ Cfr. C6587 - S.I.B./Rinascenza - Rami d'Azienda.

C11598 - ALMAVIVA-LUTECH/LOMBARDIA GESTIONE*Provvedimento n. 23592*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Al maviva – The Italian Innovation Company S.p.A. e Lutech S.p.A., pervenuta in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Al maviva – The Italian Innovation Company S.p.A. (di seguito, Almv) è una società di diritto italiano che opera nell'offerta di servizi e soluzioni di *information technology*, *business process outsourcing* e *customer relationship management*, ad esempio servizi e soluzioni di *e-government* e gestione di infrastrutture Ict.

Almv risulta soggetta al controllo della *holding* Al maviva Technologies S.r.l. e del gruppo statunitense General Electric.

Il fatturato conseguito dal gruppo Al maviva Technologies nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a 885,3 milioni di euro, di cui 781,1 milioni di euro e 0,5 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea.

Lutech S.p.A. (di seguito, Lth) è una società ingegneristica italiana che progetta, realizza e gestisce soluzioni di *information&communication technology*.

Il controllo di Lth è esercitato dalla società Laserline S.p.A..

Il fatturato conseguito dal gruppo Laserline nell'esercizio 2010 è stato complessivamente pari a 109,9 milioni di euro, di cui 109,2 milioni di euro e 101,7 milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia.

Lombardia Gestione S.r.l. (di seguito, Lg) è una società di scopo a partecipazione pubblica attiva, esclusivamente nei confronti della controllante, nella fornitura di servizi di gestione di apparecchiature informatiche costituenti centri di calcolo (*data center*).

L'intero capitale sociale di Lg, che da parte sua non detiene partecipazioni di controllo in altre società, è difatti detenuto dalla società Lombardia Informatica S.p.A., a sua volta interamente posseduta dalla regione Lombardia.

Il fatturato conseguito, nel corso del 2011 e interamente in Italia, da Lg è stato pari a [10-47]¹ milioni di euro.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Almv e di Lth, del controllo congiunto di Lg mediante l'acquisto di una partecipazione al relativo capitale sociale rispettivamente pari al 51 e al 49%². Il controllo congiunto deriva dalle previsioni statutarie che prevedono delibere assembleari con una maggioranza qualificata superiore al 51% del capitale sociale; inoltre, nel Consiglio di amministrazione entrambe le parti acquirenti designano un membro, su di un totale di tre (con il terzo nominato da Almv con il gradimento di Lth), e lo stesso Consiglio delibera all'unanimità su diverse questioni (tra cui l'approvazione del *budget* e del piano industriale e finanziario).

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello in cui opera la società Lg oggetto di acquisizione, ossia la fornitura di servizi di gestione in *outsourcing* di *data center* e di risorse infrastrutturali di tipo *information technology* (It). Si tratta, anche secondo le classificazioni in uso nel settore (ad esempio di fonte Gartner e Idc), dell'ambito dell'infrastructure *outsourcing*, a sua volta parte del più ampio *information technology outsourcing*. Nel dettaglio, l'infrastructure *outsourcing* comprende in particolare i servizi direttamente connessi al funzionamento dei *data center*, i servizi di *desktop management* (connessi cioè alla gestione delle postazioni di lavoro), i servizi di *network management* (connessi cioè alla gestione degli apparati di rete) e altre attività trasversali funzionali.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, diversamente dal caso dello sviluppo di soluzioni It applicative, per gli altri servizi It in particolare legati ad attività di gestione, di consulenza, di manutenzione e di formazione, può prevalere una dimensione nazionale, ad esempio in ragione della specificità della domanda, di una certa omogeneità delle condizioni di offerta e dell'assenza di significative importazioni di tali tipologie di servizi It, o anche in ragione della specificità dei prodotti destinati ad utilizzatori di lingua italiana e operanti nell'ambito del sistema normativo

² L'operazione fa seguito all'aggiudicazione, da parte delle società acquirenti, della procedura ristretta indetta da Lombardia Informatica S.p.A. per l'esternalizzazione dei servizi di gestione dei data center e delle risorse infrastrutturali, cui è associata la stipula di un contratto quinquennale per l'erogazione a detta società di tali servizi.

italiano³. Nel caso si specie, tale considerazione risulta avvalorata dall'ambito di attività della società Lg oggetto di acquisizione, limitato al territorio nazionale.

Effetti dell'operazione

La quota di mercato stimata per la società oggetto di acquisizione è inferiore all'1%; di conseguenza, l'incidenza *pre-merger* tanto di Lth (anch'essa inferiore all'1%) quanto di Almv ([1-5%]) non subirà incrementi di rilievo, a fronte comunque della presenza di qualificati concorrenti (quali Ibm, Hp e Telecom italia) con quote largamente maggiori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

³ Cfr. da ultimo provv. n. 23086 del 7 dicembre 2011, C11351 - *SIEMENS/VISTAGY*, in Boll. n. 49/11.

C11599 - BASF/NOVOLYTE PERFORMANCE MATERIALS*Provvedimento n. 23593*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società BASF Italia S.r.l., pervenuta in data 24 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

BASF Corporation è una società di diritto statunitense attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici controllata da BASF SE (di seguito, BASF), società di diritto tedesco a capo dell'omonimo gruppo, attivo nella produzione e vendita di prodotti chimici e petrolchimici e prodotti per l'agricoltura. BASF è una società quotata alle borse di Francoforte, Londra e Zurigo.

Nell'anno 2010 BASF ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 63,9 miliardi di euro, di cui circa 35,2 miliardi di euro per vendite in Europa e circa 2,8 miliardi di euro per vendite in Italia.

Novolyte Performance Materials LLC (di seguito, Novolyte) è una società interamente controllata da NOVOLYTE HOLDINGS LP, *holding* finanziaria di diritto statunitense capo del Gruppo Novolyte, attivo nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici.

Nel 2010 Novolyte ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a 23,6 milioni di euro, di cui circa 800.000 euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di BASF Corporation, della totalità del capitale sociale di Novolyte.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

In ragione della specifica attività svolta da Novolyte, la quale produce eteri, il mercato interessato dalla presente operazione è quello della produzione e commercializzazione di c.d. "eteri", ossia una classe di solventi chimici che, in virtù delle specifiche proprietà chimiche e fisiche, sono spesso utilizzati in modo intercambiabile come solventi di processo per varie reazioni chimiche. Si tratta di liquidi a temperatura ambiente, i quali hanno punti di ebollizione simili, un potere solvente simile e appartengono ad una classe di solventi conosciuta come "solventi eteroalifatici aprotici". Secondo le parti, tale mercato ha una dimensione geografica mondiale, atteso che i più grandi produttori di tali solventi sono presenti negli Stati Uniti, in Giappone, in Medio Oriente, in Cina e anche in Europa; inoltre, si tratta di materiali che possono essere trasportati facilmente con costi che incidono poco significativamente sul prezzo finale.

Tuttavia, nel caso di specie, non appare necessario addivenire ad una conclusione definitiva in merito alla rilevanza geografica del mercato in esame, stante l'assenza di apprezzabili effetti concorrenziali anche nell'ipotesi più restrittiva. Infatti, con riferimento alla produzione e commercializzazione di eteri, la quota attribuibile sia a BASF che a Novolyte non supera l'1% sia a livello mondiale che a livello nazionale.

Pertanto, si ritiene che l'operazione di concentrazione comunicata non comporterà sostanziali modificazioni nell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento e non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11600 - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES/VIVISIMO*Provvedimento n. 23594*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società International Business Machines Corporation, pervenuta in data 26 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

International Business Machines Corporation (di seguito IBM) è una società di diritto statunitense, costituita ai sensi della legge dello Stato di New York, attiva a livello mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti informatici, che comprendono *software*, sistemi (*server*, sistemi di *storage*) e servizi (consulenze d'affari e servizi per infrastrutture informatiche).

IBM è una società quotata alla borsa di New York ad azionariato diffuso. Nessun azionista detiene più del 5% delle azioni della società, o esercita, individualmente o collettivamente, un'influenza determinante sulla stessa.

Nel 2011, IBM ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 74,6 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [20-30]¹ miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [2-3] miliardi di euro per vendite in Italia.

Vivisimo, Inc. (di seguito Vivisimo) è una società di diritto statunitense, costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware, attiva nella produzione e fornitura di un *software* chiamato "*Velocity*" che consente di integrare dati strutturati e altri contenuti non strutturati (ad esempio, testi, *e-mail*, pagine *web*, documenti audio o video) in un unico indice, al fine di renderli completamente navigabili, modificabili ed analizzabili.

Vivisimo è una società non soggetta al controllo di alcuna persona fisica o giuridica. Attualmente, il 47% del suo capitale sociale è detenuto da tre persone fisiche, suoi soci fondatori. Le restanti azioni appartengono ai dipendenti che dispongono di *stock options* (47% del capitale sociale) e a North Atlantic Capital Warrants (6% del capitale sociale).

Nel 2011, Vivisimo ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a circa 16,3 milioni di euro, di cui [inferiore a 1 milione di] euro realizzati per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di IBM, della totalità del capitale sociale di Vivisimo e, quindi, del suo controllo esclusivo.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Inoltre, IBM ha sottoscritto una serie di *Employee Holder Agreements* con alcuni dipendenti chiave di Vivisimo. Ognuno di tali accordi prevede un divieto di svolgere attività in concorrenza (*non-compete obligation*) con quelle finora svolte da Vivisimo per il periodo più lungo tra i termini: (i) di due anni dal closing dell'Operazione e (ii) di due anni dalla fine del loro eventuale impiego con il gruppo IBM come dipendente, consulente, amministratore e/o direttore. Tale obbligo di non concorrenza troverà applicazione in tutte le aree del mondo in cui tali dipendenti chiave abbiano avuto responsabilità di lavoro con Vivisimo negli ultimi due anni, ovvero con IBM nel periodo successivo al *closing*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

I patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni dal *closing*².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata riguarda il settore informatico (IT sector) e, in particolare, lo sviluppo, produzione e *marketing* di *packaged software*. La società di ricerca IDC (*International Data corporation*), sulle cui analisi si è basata la Commissione Europea nell'individuazione dei mercati rilevanti in numerosi casi, identifica tre categorie principali di *packaged software*: "*applications*", "*applications development and deployment software*" e "*system infrastructure software*", i quali a loro volta sono suddivisi in diversi segmenti e sub-segmenti³.

In particolare, la categoria principale "*applications*" si articola in vari segmenti, tra cui vi è il segmento "*Content Applications*". Nell'ambito del segmento "*Content Applications*" è possibile individuare il sub-segmento "*Search and Discovery*", nel quale è attiva Vivisimo (oltre che IBM).

Ai fini della valutazione della presente operazione non è comunque necessario procedere ad un'esatta definizione del mercato merceologico rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, l'operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti.

IBM ritiene che in relazione agli ambiti del settore informatico sopra individuati la dimensione geografica rilevante sia mondiale. Ciò in ragione delle seguenti considerazioni: tutti i maggiori fornitori si fanno concorrenza e distribuiscono i loro prodotti su scala mondiale; i clienti hanno

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr. ad es. Decisione della Commissione n. COMP/M.5317 IBM/ILOG, del 10 novembre 2008.

esigenze e preferenze in termini di sviluppo che sono simili, se non addirittura identiche, a livello mondiale; i costi di trasporto sono del tutto marginali in rapporto al prezzo, permettendo la commercializzazione dei prodotti a livello mondiale; non esistono importanti barriere commerciali, di carattere tariffario o non tariffario: i clienti possono ottenere senza difficoltà i prodotti in questione da numerose fonti localizzate anche a distanza dalle loro sedi.

In ogni caso, la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta, in quanto, anche in un ipotesi più restrittiva, non muterebbe la valutazione degli effetti della presente operazione.

Nel sub-segmento "Search and Discovery", Vivisimo detiene una quota inferiore all'1% sia a livello mondiale che a livello EMEA⁴, mentre IBM detiene quote pari all'1,7% a livello mondiale e al 2,6% a livello EMEA. Nel medesimo sub-segmento sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, tra i quali Autonomy (Hewlett-Packard) e Microsoft.

In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

⁴ La regione che comprende l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa.

C11601 - DTEK HOLDINGS/ OBUKHOVSKAYA-DON-ANTHRACITE-SULINANHTRACITE

Provvedimento n. 23595

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Dtek Holdings Bv, pervenuta in data 26 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Dtek Holdings Bv (di seguito, Dtk), di diritto ucraino, è la società posta a capo del gruppo omonimo, a sua volta parte del gruppo Scm. Quest'ultimo è attivo in cinque settori principali: carbone ed energia (con il gruppo Dtek); estrazione metallurgica, di *carbon coke* e produzione siderurgica (con la *sub-holding* Metinvest); banche e assicurazioni; immobiliare; telecomunicazioni. In particolare, per quel che più rileva ai fini della presente operazione, il gruppo Dtek aggrega imprese ucraine di energia verticalmente integrate: dalla produzione e arricchimento del carbone (con miniere e impianti di arricchimento; la divisione, operando principalmente in territorio ucraino, produce prevalentemente carbone da vapore e rifornisce gli impianti di generazione elettrica del medesimo gruppo; la residua produzione di carbone metallurgico rifornisce invece gli impianti siderurgici di Metinvest) alla generazione di energia elettrica (con i relativi impianti; l'energia prodotta è venduta in Ucraina nel mercato all'ingrosso) e alla fornitura e trasmissione della stessa (acquisto all'ingrosso e trasmissione a clienti finali quali acciaierie e produttori di carbone sempre in Ucraina). Quanto al gruppo Metinvest, esso opera in tutte le fasi della filiera dell'acciaio, dall'estrazione delle materie prime (minerale di ferro e *carbon coke* o carbone metallurgico) alla produzione di *coke* e infine alla produzione e commercializzazione di acciaio, lavorato e semilavorato.

Dtk è parte del gruppo Scm la cui controllante ultima è la società ucraina Jsc System Capital Management.

Il fatturato conseguito dal gruppo Scm nell'esercizio 2010 è stato complessivamente pari a [9-10]¹ miliardi di euro, di cui [2-3] e [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

Public Mining Corporation "Obukhovskaya" (di seguito, Obu), Public Company "Don-Anthracite" (di seguito, Don) e Company of Limited Responsibility "Sulinanhtracite" (di seguito, Suli) sono tre società di diritto russo che svolgono attività di estrazione e produzione di carbone attraverso miniere e impianti di lavorazione situati in Russia.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

L'intero capitale sociale di Obu e Don è detenuto dalla società Rostovskiy Anthracite Llc; il capitale sociale di Suli risulta invece suddiviso tra la stessa Don, per i due terzi, e tra azioni proprie, per il rimanente terzo.

Il fatturato conseguito da Obu nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a [10-47] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro e [1-10] milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione europea e in Italia; da parte sua, Don ha realizzato nel medesimo anno un fatturato totale, nella sola Russia, pari a [1-10] milioni di euro, mentre Suli risulta allo stato inattiva (l'ultimo fatturato, di importo del tutto trascurabile, è relativo al 2009 e alla sola Russia).

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Dtk e quindi del gruppo Scm, del controllo di Obu, Don e Suli in particolare mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale delle prime due e, di conseguenza, della maggioranza del capitale della terza.

L'operazione risponde alla strategia di integrazione verticale del gruppo acquirente, in particolare tra le attività a monte di estrazione del carbone e quelle a valle di fornitura di energia elettrica.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di più imprese legate da un vincolo di interdipendenza funzionale (peraltro con un unico accordo contrattuale), costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello del carbone in cui operano le società oggetto di acquisizione.

Il carbone può essere impiegato sia quale fonte energetica in quanto combustibile per la produzione di energia elettrica (carbone termico/da vapore o *steam coal*), sia quale materia prima per la produzione di acciaio (carbone metallurgico o *coking* o *carbon coke*²); generalmente, il primo presenta un minore contenuto di zolfo, ceneri e potere calorifico rispetto al secondo³.

Le società oggetto di acquisizione producono in particolare carbone antracite, utilizzabile sia a fini energetici quale carbone da vapore sia a fini siderurgici quale carbone *coke* le relative vendite sono concentrate prevalentemente in Russia. Da parte sua, il gruppo acquirente ha una presenza soltanto marginale al di fuori dell'Ucraina; in particolare, il gruppo Scm utilizza il carbone estratto nelle

² Il *coke* metallurgico è il residuo solido risultante dal riscaldamento, in forni a elevata temperatura e in assenza di ossigeno, di particolari carboni fossili; tale prodotto viene impiegato nell'ambito di processi metallurgici e indicato quale *coke* da altoforno o da fonderia a seconda di alcune caratteristiche di qualità e della dimensione dei tizzoni.

³ Cfr. provv. n. 23134, C11385-DTEK ROVENKYANTHRACITE/STATE ENTERPRISE ROVENKYANTHRACITE, in Boll. n. 50/11.

proprie miniere prevalentemente per soddisfare esigenze interne connesse alla produzione di energia o alla produzione metallurgica (acciaio), in entrambi i casi in impianti e altiforni tutti situati in Ucraina. La maggior parte del carbone residuo (ossia non vincolato a forniture intragruppo) viene comunque venduto in Ucraina o nei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti; di conseguenza, solo una minima parte delle riserve carbonifere (da vapore e metallurgico) del gruppo viene venduta nell'Unione europea.

Nel caso di specie, non appare necessario approfondire ulteriormente la definizione merceologica del mercato, atteso che la valutazione viene condotta anche nelle ipotesi più restrittive (ossia carbone da vapore e metallurgico separatamente considerati).

Il mercato geografico

Per quel che riguarda la rilevanza geografica, le parti indicano una dimensione del mercato dell'offerta di carbone estesa a livello (almeno) europeo. Ad ogni modo, nel caso di specie la questione della delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta.

Effetti dell'operazione

Difatti, quale che sia la ampiezza della rilevanza geografica ipotizzata per il mercato della fornitura di carbone (complessivamente considerato ovvero anche distinto tra *steam* e *coking*), europea o finanche soltanto nazionale, l'incidenza stimata per entrambe le parti risulta trascurabile (inferiore all'1%), a fronte della presenza di diversi altri operatori concorrenti (quali Carbosulcis - l'unica impresa attiva nell'estrazione del carbone in Italia - Gleancore, Mechel, Meatcoal, ecc).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11602 - IPERCOOP TIRRENO/RAMO DI AZIENDA DI UNICOOP FIRENZE*Provvedimento n. 23596*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società IPERCOOP TIRRENO S.p.A., pervenuta in data 26 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

IPERCOOP TIRRENO S.p.A. (di seguito IPERCOOP) è una società, interamente controllata dalla Unicoop Tirreno Società Cooperativa, attiva nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo consumo in Campania.

IPERCOOP aderisce al consorzio nazionale delle Coop Italia, titolare dell'omonimo marchio "Coop".

Il fatturato realizzato nel 2010 da IPERCOOP in Italia è stato pari a circa 1 miliardo di euro interamente realizzato in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda, costituito da un punto vendita di proprietà di UNICOOP FIRENZE Società Cooperativa (di seguito UNICOOP FIRENZE), attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo, localizzato nel Comune di S. Maria Capua Vetere (CE), dotato di una superficie di vendita autorizzata pari a 2.500 m².

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di IPERCOOP, del ramo d'azienda sopra descritto tramite conclusione di un contratto di affitto con UNICOOP FIRENZE. L'affitto comprende, in particolare, il diritto di godimento e detenzione della porzione di immobile ove viene esercitata l'attività aziendale, nonché l'intestazione pro-tempore dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di S. Maria Capua Vetere con specifico riferimento all'esercizio commerciale oggetto del contratto. La durata dell'affitto è stabilito in sette anni, rinnovabile automaticamente per ulteriori otto anni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione

preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*¹ la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di un punto vendita avente una dimensione di 2.500 m², il mercato del prodotto rilevante è quello degli ipermercati, comprensivo di punti vendita con superficie autorizzata superiore a 1.500 m²².

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, il mercato geografico interessato è quello della provincia di Caserta, ove è localizzato il punto vendita oggetto di acquisizione.

¹ Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, *Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs*, in Boll. n. 25/98.

² Cfr. operazione n. C10997 - "*Unicomm/ramo d'azienda di Bozzola*", del 6 aprile 2011 in Boll. n. 14/11.

Effetti dell'operazione

Nel mercato degli ipermercati della provincia di Caserta le cooperative appartenenti al sistema Coop non sono presenti, mentre il ramo d'azienda oggetto di acquisizione, attualmente inattivo, sarà dotato del marchio Coop una volta conclusa l'operazione.

In tale mercato operano qualificati concorrenti quali Conad, Selex e Carrefour, titolari di quote di mercato pari, rispettivamente, a circa il 12%, l'8% e il 5%.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11603 - UNES MAXI/DUE RAMI DI AZIENDA DI VIALE

Provvedimento n. 23597

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società UNES MAXI S.p.A., pervenuta in data 27 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

LE PARTI

UNES MAXI S.p.A. (di seguito, UNES MAXI) è una società attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Il suo capitale sociale è detenuto per il 99,8% da Finiper S.p.A. (di seguito FINIPER).

Il fatturato realizzato nel 2011 in Italia da FINIPER è stato pari a circa 2,6 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione sono due rami d'azienda, di proprietà del gruppo VIALE (di seguito, VIALE), costituiti da:

un punto vendita attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo, localizzato nel comune di Corbetta (MI), dotato di una superficie di vendita autorizzata pari a circa 550 m2;

un punto vendita attivo nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo, localizzato nel comune di Gaggiano (MI), dotato di una superficie di vendita autorizzata pari a circa 1.500 m2.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di UNES MAXI, dei rami d'azienda sopra descritti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*¹ la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.

Nel caso in esame, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di due punti vendita aventi, rispettivamente, superficie di 550 m² e 1.500 m², il mercato rilevante è quello dei supermercati, composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, il mercato geografico interessato è quello della provincia di Milano, ove sono localizzati i punti vendita oggetto di acquisizione.

Effetti dell'operazione

Nel mercato dei supermercati della provincia di Milano FINIPER è titolare di una quota di circa l'8%, che subirà un incremento marginale, una volta conclusa l'operazione, essendo le quote di mercato imputabili ai punti vendita oggetto di cessione inferiori entrambe all'1%.

In tale mercato rilevante operano vari qualificati concorrenti quali Esselunga, Carrefour e Coop Italia, che detengono quote pari, rispettivamente, al 38%, al 12% e al 9%.

¹ Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, *Schemaventuno-Promodes/Gruppo Gs*, in Boll. n. 25/98.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11604 - TRE SOLAR/GRA SOLAR*Provvedimento n. 23598*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Tre Solar S.r.l., pervenuta in data 27 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Tre Solar S.r.l. (di seguito, TRE SOLAR) è una società, costituita a luglio 2011¹, attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, controllata congiuntamente da AXA Infrastructure Holding S.a.r.l. (di seguito, AXA Infra) e da Tre S.p.A. (di seguito, TRE), con quote azionarie rispettivamente pari al 65% e al 35%. AXA Infra è una società riconducibile al gruppo AXA, attivo principalmente nel settore assicurativo, della gestione del risparmio e dei servizi finanziari. TRE è una società facente parte del gruppo Tozzi, attivo nella progettazione, costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato dal gruppo AXA in Italia è stato pari a circa [5-6]² miliardi di euro.

Nel 2010 il fatturato consolidato realizzato dal gruppo Tozzi in Italia è stato pari a circa [100-468] milioni di euro.

Gra Solar S.r.l. (di seguito, Gra Solar) è titolare dei diritti, autorizzazioni e permessi relativi per la costruzione, esercizio e gestione di due impianti fotovoltaici, di capacità complessivamente pari a circa 1,98 MW, situati nel Comune di Augusta, in provincia di Siracusa. Il capitale sociale di Gra Solar è attualmente detenuto dal gruppo Tozzi tramite TRE.

Nel 2011 il fatturato realizzato da Gra Solar è pressoché nullo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Lo *Share Purchase Agreement* stipulato tra le parti prevede l'acquisizione, da parte di Tre Solar, dell'intero capitale sociale di Gra Solar, attualmente detenuto da TRE. L'operazione, dunque, comporta il passaggio dal controllo esclusivo di TRE, al controllo congiunto di TRE e AXA Infra su Gra Solar.

¹ Cfr. C11166 - AXA INFRASTRUCTURE HOLDING-TRE/TRE SOLAR-TG MASSERIA GIORGINI-TG INSITE, provv. del 4 agosto 2011 n. 22694 in Boll. n. 32/11.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.

Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovranazionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica³.

Ai fini della valutazione della presente operazione, il mercato geografico è quello della Macrozona Sicilia, dove saranno localizzati gli impianti fotovoltaici di Gra Solar.

Effetto dell'operazione

Tre Solar, così come le società madri ed i loro gruppi, non posseggono impianti di produzione di energia elettrica nella macrozona Sicilia. Ne discende dunque che l'operazione non comporta sovrapposizioni tra le parti. Inoltre, gli impianti di Gra Solar rappresentano una quota di mercato residuale, inferiore al punto percentuale. L'operazione non ha dunque effetti di rilievo sulla concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

³ Cfr. Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11605 - NIDEC CORPORATION/ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI*Provvedimento n. 23599*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Nidec Corporation, pervenuta in data 27 aprile 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Nidec Corporation (di seguito, Ndc), di diritto giapponese, è la società a capo dell'omonimo gruppo attivo nella produzione e vendita di motori di precisione di piccole dimensioni (ad esempio per ventole per microprocessori e pc), motori di medie dimensioni (ad esempio per elettrodomestici, automobili, motori industriali), componenti elettroniche ed ottiche (ad esempio otturatori per fotocamere e cellulari) e macchinari vari.

Ndc è quotata alle borse valori di New York, Tokyo e Osaka e non risulta soggetta al controllo di alcuna persona fisica o giuridica (un solo azionista persona fisica detiene una partecipazione superiore al 10% del capitale).

Il fatturato conseguito dal gruppo Nidec nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a [6-7]¹ miliardi di euro, di cui [100-468] milioni di euro e [47-100] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (di seguito, Asi) è una società italiana attiva principalmente nella produzione e vendita di sistemi di automazione per processi industriali, motori elettrici per usi industriali e invertitori/convertitori elettrici.

Asi risulta interamente controllata dalla società Hveasi Holding Bv, a sua volta controllata da una società di *private equity* (Patriarch Partners).

Il fatturato conseguito da Asi nell'esercizio 2011 è stato complessivamente pari a [100-468] milioni di euro, di cui [100-468] milioni di euro e [47-100] milioni di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell'Unione europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame riguarda l'acquisizione, da parte di Ndc, del controllo di Asi mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall'operazione in esame sono quelli in cui opera la società Asi oggetto di acquisizione ossia (i) i sistemi di automazione industriale, (ii) i motori elettrici industriali e (iii) gli invertitori e convertitori a media e alta potenza.

(i) I sistemi di automazione industriale -distinti dai prodotti per l'automazione- comprendono tutti quei sistemi, anche di informatica industriale, che permettono di automatizzare e controllare le diverse fasi di un processo produttivo.

(ii) I motori elettrici industriali, definibili come quei motori utilizzati negli impianti industriali per trasformare l'energia elettrica in energia meccanica, sono impiegati in un'ampia gamma di industrie e per diverse applicazioni. A prescindere da tali diversi ambiti applicativi, potrebbe essere identificato un unico mercato sposando ragioni in termini di sostituibilità dal lato dell'offerta (con i principali produttori in grado di realizzare una gamma di motori di varia dimensione e potenza). In alternativa, il mercato potrebbe essere segmentato² a seconda della dimensione e della potenza dei motori (distinguendo tra potenza inferiore e potenza superiore a 100kW). Nel caso di specie, tuttavia, non appare necessario approfondire ulteriormente la questione della delimitazione merceologica del mercato.

(iii) I convertitori e invertitori a media e alta potenza (superiore a 1 kW; quelli a bassa potenza vengono di norma destinati ad un diverso impiego) sono dispositivi elettronici che consentono di convertire la corrente continua in corrente alternata e viceversa, controllandone altresì la potenza. I prodotti per la conversione di potenza (raddrizzatori/convertitori elettrici) sono un elemento essenziale per la distribuzione e regolazione dell'energia elettrica in tutti i sistemi elettrici ed elettronici (impiegati nel settore delle telecomunicazioni³ ed in altre applicazioni quali *information technology*, *data center*, trasporti e ambito medico)⁴. Tali sistemi necessitano infatti, per il loro funzionamento, di un afflusso stabile di energia a uno o più livelli di voltaggio. In particolare, il convertitore commuta l'elettricità della rete elettrica in una forma utilizzabile dalle apparecchiature elettroniche, proteggendone le componenti da picchi/cali di tensione e fornendo l'alimentazione di riserva qualora una fonte di alimentazione primaria si interrompa⁵.

segretezza delle informazioni.

² Cfr. provv. n. 21979 del 22 dicembre 2010, C10866 - *ABB/BALDOR ELECTRIC COMPANY*, in Boll. n. 50/10.

³ Nel settore delle telecomunicazioni, in particolare, i raddrizzatori e convertitori sono utilizzati in apparati complessi quali *server*, *router*, *modem hubs* ad alta velocità, concentratori di accesso, dispositivi per l'immagazzinamento dati, stazioni base di controllo per l'autenticazione dei terminali, stazioni base ricetrasmittenti per la copertura radio, ecc..

⁴ I convertitori elettrici possono essere offerti come soluzioni standard ovvero personalizzate (queste ultime vengono sviluppate per uno specifico sistema di alimentazione elettrico, e vengono così calibrate su *performance*, funzioni e requisiti di tale sistema).

⁵ Cfr. provv. n. 22138 del 16 febbraio 2011, C10931 - *GENERAL ELECTRIC COMPANY/LINEAGE POWER HOLDINGS*, in Boll. n. 7/11.

E' possibile considerare una segmentazione della media e alta potenza distinguendo tra dispositivi fino a 100kW e dispositivi oltre tale soglia. Anche in questo caso non è però necessario approfondire ulteriormente la questione.

Il mercato geografico

(i) Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato del prodotto può considerarsi nazionale (in ragione del fatto che la conoscenza dei processi produttivi e, soprattutto, la regolamentazione applicabile possono essere diverse tra Paesi) ovvero europea (in ragione del fatto che gli assemblatori dei sistemi di automazione vendono in diversi Paesi e possono offrire i propri servizi anche su scala globale)⁶. Ad ogni modo, non è necessario nel caso in specie adottare una precisa definizione geografica.

(ii) La dimensione geografica appare essere europea, alla luce della ridotta incidenza dei costi di trasporto, della presenza di *standard* tecnici uniformi e della circostanza che i fornitori vendono abitualmente i propri prodotti in diversi Paesi.

(iii) La dimensione del mercato può ritenersi europea (mancanza di particolari ostacoli di carattere tecnico e di particolari differenze di prezzo) o anche più estesa (esistenza di *standard* internazionali, produttori che riforniscono i propri clienti in tutto il mondo, assenza di significative barriere al commercio internazionale, contenuta incidenza dei costi di trasporto). Ad ogni modo, non è necessario nel caso in specie adottare una precisa definizione geografica.

Effetti dell'operazione

Nei mercati *sub* (i) e (iii) il gruppo acquirente non risulta presente, comportando pertanto la presente operazione essenzialmente la sostituzione di un operatore con un altro, caratterizzato peraltro da una incidenza generalmente contenuta. Nel dettaglio, si tratta in particolare di valori di [1-5%] e di [1-5%] rispettivamente a livello nazionale ed europeo per il caso *sub* (i), e di valori del [20-25%] e del [1-5%] rispettivamente a livello nazionale ed europeo per il caso *sub* (iii) (insieme dei convertitori ed invertitori a media e alta potenza).

Nel mercato *sub* (ii) l'operazione *de qua* realizza invece una sovrapposizione orizzontale tra le parti. Ad ogni modo, la quota stimata per Asi ([15-20%] e [5-10%] rispettivamente in Italia e in Europa) si confronta con il peso scarsamente significativo del gruppo acquirente (inferiore all'1% in entrambi i casi).

Scendendo in questo caso al dettaglio del livello di potenza dei motori, nel caso di valore superiore ai 100kW non vi sono sovrapposizioni, essendo ivi Ndc non presente (ad Asi vengono invece attribuite percentuali del [30-35%] e del [10-15%] rispettivamente a livello nazionale ed europeo). Nel caso infine di valore inferiore ai 100kW, entrambe le parti si attestano, tanto in Italia quanto in Europa, su percentuali di modesta entità, tendenzialmente inferiori all'1%.

Giova inoltre rilevare, in questo mercato, la presenza di diversi qualificati operatori concorrenti (quali in particolare Siemens, Toshiba, Rockwell, Abb, Ge/Converteam).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

⁶ Cfr. provv. n. 21039 del 22 aprile 2010, C10538 - *ABB/RAMO DI AZIENDA DI EXOR INFORMATICKI INZENJERING*, in Boll. n. 16/10.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11606 - SL DIAGNOSTIC SERVICES ITALY/CENTRO A. FLEMING*Provvedimento n. 23600*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società SL Diagnostics Services Italy S.r.l., pervenuta in data 27 aprile 2012;

I. LE PARTI

SL Diagnostic Service Italy S.r.l. (di seguito, SL) è una società attiva nell'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituendi o costituiti attivi nel settore sanitario e/o in settori ad esso strumentali e svolge, altresì, il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

In particolare, SL è soggetta al controllo indiretto di Synlab Holding GmbH che è a sua volta controllata da fondi assistiti da BC Partners Ltd, società di consulenza d'investimenti che fa capo alla *holding* inglese del gruppo BC Partners Holdings Limited (di seguito, BC Partners), BC Partners non svolge direttamente alcuna attività, limitandosi a detenere le quote del fondo di gestione CIEM Management II Ltd. e della società BC Partners Ltd.

Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo BC Partners a livello mondiale è stato, nel 2011, pari circa 11,3 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi di euro in Europa e circa 1,8 miliardi di euro realizzati in Italia.

Centro A Fleming S.r.l. (di seguito, Fleming) è una società attiva nell'esecuzione di analisi chimico-cliniche di laboratorio e ricerche biologiche il cui capitale sociale è ripartito fra otto persone fisiche.

Il fatturato realizzato in Italia da Fleming nel 2011 è stato pari a 929.092 euro.

II. DESCRIZIONE DELL' OPERAZIONE

L'operazione in esame ha per oggetto l'acquisizione da parte di SL dell'intero capitale sociale di Fleming. Con l'operazione di cui si tratta SL intende espandere la propria attività nel mercato dei servizi sanitari, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio.

Le parti hanno, altresì, previsto una clausola di non concorrenza in base alla quale ciascuno dei venditori (le persone fisiche che detengono il capitale sociale di Fleming), si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, le attività di Fleming, comprese quelle che si possono sviluppare o espandere dopo la data di conclusione del contratto di cessione, per un periodo di cinque anni dalla conclusione dell'operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

Il patto descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie¹. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dai venditori, rispondono all'esigenza di garantire all'acquirente il trasferimento dell'effettivo valore dell'impresa acquisita, sempre che la durata del patto di non concorrenza non ecceda il periodo di due anni dalla conclusione del contratto di cessione e che la sua portata sia limitata all'ambito geografico in cui opera la società oggetto di acquisizione e alle attività attualmente svolte dalla stessa.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall'operazione in esame è quello sanitario, con particolare riferimento ai servizi di analisi delle patologie cliniche in laboratorio, in cui opera l'impresa oggetto di acquisizione.

Le analisi cliniche di laboratorio comprendono di norma una vasta gamma di esami (citologici, istologici, ematologici, ecc) di tipo chimico, biologico e microbiologico; esse si distinguono dalle analisi più complesse e specializzate per le quali è necessario utilizzare macchinari specifici e tecnologicamente avanzati, e per le quali la domanda è generalmente disposta a compiere scelte particolari.

I laboratori di analisi cliniche si avvalgono di uno o più centri di prelievo, solitamente all'interno, o comunque nelle vicinanze, del laboratorio stesso.

La domanda dei servizi in esame è piuttosto diversificata e in generale comprende: i pazienti, i quali, liberamente o indirizzati dal medico curante, scelgono di rivolgersi ad un determinato laboratorio; gli ospedali pubblici (in particolare le aziende ospedaliere in virtù della loro autonomia di gestione; i presidi ospedalieri infatti, in quanto gestiti direttamente dalle Asl, utilizzano di norma i laboratori da queste organizzati); le strutture ospedaliere private, che talvolta optano per una gestione esterna dei servizi di analisi cliniche; infine, i medici e gli ambulatori privati.

In Italia, la remunerazione dei servizi resi dai laboratori privati avviene attraverso due modalità principali. Qualora la prestazione venga richiesta ad una struttura convenzionata con il sistema sanitario pubblico, quest'ultimo si fa carico del relativo costo (regime di convenzionamento); la remunerazione a carico del servizio pubblico avviene secondo tariffe stabilite a livello regionale, a

¹ Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

cui si affianca il pagamento del cosiddetto ticket sanitario da parte del paziente. Di contro, per le prestazioni effettuate senza convenzione, ossia privatamente, la domanda sostiene direttamente l'intera spesa (regime privatistico). Generalmente, l'offerta non fornisce tutti i servizi in regime di convenzionamento; spesso infatti le analisi, in particolare quelle più complesse e costose, vengono svolte in regime privatistico.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, il mercato in esame può ritenersi di dimensione provinciale o, al più, interprovinciale².

L'ipotesi di dimensione provinciale trae fondamento dalla forte localizzazione della domanda. Difatti, da una parte i singoli pazienti hanno esigenze di tipo sanitario fortemente connesse con il territorio di residenza, dall'altra anche le stesse strutture ospedaliere e ambulatoriali sono solitamente interessate ad un laboratorio di analisi non distante dai loro centri di prelievo, in modo tale che il trasporto dei campioni da analizzare risulti facilitato e velocizzato. In definitiva, la domanda richiede una certa vicinanza con il luogo in cui si effettua il prelievo dei campioni e con il luogo dove viene svolta la relativa analisi di laboratorio. L'ambito interprovinciale potrebbe individuarsi laddove l'area geografica interessata si caratterizzasse per un'alta densità della popolazione e per la vicinanza delle province in cui sono situati i centri prelievi e i laboratori.

Nel caso di specie, la questione dell'esatta delimitazione dell'ambito geografico del mercato può essere lasciata aperta atteso che anche nell'ipotesi più restrittiva la valutazione dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

Fleming è esclusivamente attiva nella provincia di Verona in cui detiene una quota di mercato pari a circa l'1,5%. Nella stessa provincia SL è presente, per il tramite della sua controllata Emodata S.r.l., con una quota di mercato pari a circa il 5,6%. Pertanto, alla luce di quanto osservato, si ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza prevista dalle parti è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutare tale clausola, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

² Cfr. provv. n. 17972, del 7 febbraio 2008, C9113 - Centro Analisi A. Fleming/Laboratorio Analisi Doria-Laboratorio Analisi Mediche Insubria-Istituto Medico Ambrosiano-Ramo d'Azienda di Laboratorio Ungheria, in Boll. n. 5/08.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11611 - WILD FLAVORS/ RAMO DI AZIENDA DI CARGILL*Provvedimento n. 23601*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società WILD FLAVORS GmbH, pervenuta in data 4 maggio 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

WILD FLAVORS GmbH (di seguito, Wild Flavors) è una società per azioni di diritto svizzero, attiva nella produzione di ingredienti naturali per l'industria alimentare e delle bevande. Essa è attualmente controllata da una persona fisica e da fondi di *private equity* riconducibili a KKR & CO L.P. (di seguito KKR).

Nel 2010 il fatturato realizzato a livello mondiale da KKR è stato pari a circa [50-60]¹ miliardi di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro in Italia. Il fatturato mondiale riconducibile alla sola Wild Flavors è stato, nel 2011, pari a circa [468-700] milioni di euro dei quali circa [100-468] milioni nel territorio dell'Unione Europea e circa [10-47] milioni in Italia.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda (di seguito, *target*) appartenente al gruppo Cargill Inc. (di seguito Cargill) dedicato alla produzione e vendita di ingredienti a base di succo di frutta per l'industria alimentare e delle bevande. In particolare la *target* è costituita da diversi *assets* situati nei Paesi Bassi, in Giappone e negli Stati Uniti e attualmente detenuti, rispettivamente, da Cargill B.V. (società di diritto olandese), Cargill Japan Limited (società di diritto giapponese) e Cargill Incorporated (una *corporation* costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware).

Nell'anno finanziario 2010/2011 il fatturato mondiale attribuibile alla *target* è stato di circa [100-468] milioni di euro dei quali circa [47-100] milioni realizzati nel territorio dell'Unione Europea e circa [1-10] milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo sul descritto ramo d'azienda da parte di Wild Flavors mediante le sue controllate Wild Flavors Juice B.V., Wild Flavors K.K. e Wild Flavors Inc.

Il contratto di acquisto prevede anche una clausola accessoria in virtù della quale Cargill non potrà, direttamente o indirettamente, per un periodo di due anni dalla data del *closing*: i) prestare o acquistare una partecipazione superiore al 25% in qualunque attività che competa con quelle svolte dalla *target*; ii) limitatamente alle attività oggetto di cessione, approcciare o indurre in alcun modo,

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

o accettare la collaborazione di qualunque società o persona fisica che sia stata, nei due anni antecedenti al *closing*, un cliente della *target*.

Cargill inoltre non dovrà, direttamente o indirettamente, per un periodo di due anni dalla data del *closing*, in alcun modo approcciare, indurre o fare offerte di lavoro ad alcuno dei dipendenti della *target* (a condizione che questi sia interamente o prevalentemente impiegato nel ramo d'azienda oggetto di cessione) o ad alcuno che abbia lavorato, nei due anni antecedenti alla data del *closing*, in una posizione apicale per la *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.

La clausola di non concorrenza riveste natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connessa e necessaria alla realizzazione della stessa, a condizione che abbia un oggetto limitato alle attività del ramo d'azienda ceduto e una durata limitata nel tempo e comunque non eccedente i due anni a partire dal perfezionamento dell'operazione².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Il settore interessato dalla concentrazione in esame è quello della produzione dei cosiddetti *flavour systems* ("sistemi di gusto"), liquidi utilizzati come ingredienti per la produzione di bevande. I "sistemi di gusto" possono essere impiegati per produrre una vasta gamma di bevande non alcoliche o con basso contenuto alcolico, prodotti lattiero-caseari, gelati, dolciumi e prodotti per panetteria/pasticceria. La Parte osserva che i suddetti sistemi si pongono a valle rispetto al mercato della produzione e vendita di succhi concentrati, i quali costituiscono infatti uno degli ingredienti utilizzati nell'elaborazione e produzione di sistemi di gusto, così come anche i singoli aromi e le essenze.

La Parte ritiene che l'esatta definizione del mercato rilevante possa essere lasciata aperta in quanto l'operazione non appare idonea a creare alcun tipo di criticità da un punto di vista concorrenziale.

Il mercato geografico

Da un punto di vista geografico, la Parte ritiene che questa debba essere considerata come coincidente con lo Spazio Economico Europeo, in linea con quanto rilevato dalla Commissione Europea nelle decisioni relative agli aromi, laddove quest'ultima si è basata sulle condizioni generali per la produzione di aromi, omogenee in tutto il mondo, sulla ridotta incidenza dei costi di trasporto e sull'assenza di rilevanti differenze di prezzo nei diversi Paesi. Inoltre, la Commissione

² Si veda la "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (2005/C-56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, paragrafi 20 e 22.

ha osservato che non vi sono dazi o altre barriere economiche che possano ostacolare il commercio di tali prodotti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo.

Effetti dell'operazione

Nel mercato europeo dei "sistemi di gusto" Wild Flavors detiene, secondo quanto dichiarato dalla Parte, una quota pari a circa il [10-15%], che a seguito della presente operazione verrà incrementata in misura inferiore al [1-5%]. A livello italiano le quote che la Parte stima siano detenute da Wild Flavors e dal ramo d'azienda oggetto dell'operazione sono pari al [1-5%] e [inferiore all'1%], per cui la quota che l'acquirente arriverà a detenere, a conclusione della presente operazione, sarebbe pari a circa il [1-5%].

Nel mercato rilevante sono inoltre presenti numerosi e qualificati operatori, tra i quali Döhler, Ybbstaler/Agrana e Symrise con quote, sempre stimate dalla Parte notificante, pari rispettivamente a circa il [20-25%], il [10-15%] ed il [5-10%].

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e le attività svolte ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

SEPARAZIONI SOCIETARIE

SP137 - COMUNE DI PIACENZA/TEMPI

Provvedimento n. 23556

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e la legge n. 218 dell'11 agosto 2003;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società TEMPI S.p.A., inviata in data 27 dicembre 2011 e le informazioni trasmesse in risposta da SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., pervenute in data 19 gennaio 2012;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. inviata in data 29 marzo 2012 e le informazioni trasmesse dalla stessa, pervenute in data 5 aprile 2012;

CONSIDERATO che TEMPI S.p.A., in virtù del contratto di servizio stipulato tra TEMPI AGENZIA S.p.A. e TEMPI S.p.A., è stata affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel bacino di Piacenza dal 2001 fino al dicembre 2011;

RITENUTO, pertanto, che la società TEMPI S.p.A. è impresa che ha esercitato un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intendeva svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati era tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, emerge che dal giugno 2001 fino al dicembre 2011 TEMPI S.p.A. ha prestato l'attività di noleggio autobus con conducente

direttamente e autonomamente in virtù della determinazione dirigenziale n. 858 rilasciata in data 6 giugno 2001 dalla Provincia di Piacenza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, emerge che TEMPI S.p.A. avrebbe violato le previsioni di cui all'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, in quanto dal giugno 2001 ha iniziato ad operare nel mercato dell'attività di noleggio autobus con conducente direttamente e autonomamente;

RITENUTO che l'attività di noleggio autobus con conducente non può essere considerata servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, in un mercato diverso da quello in cui TEMPI S.p.A. ha agito per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

RITENUTO che TEMPI S.p.A., per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria prevista dall'art. 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che TEMPI S.p.A. è stata incorporata - a seguito di fusione - nella società ATCM S.p.A. e, poi, in SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. con atto del 27/12/2011;

RITENUTO che SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intendeva svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati era tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che l'attività di noleggio autobus con conducente è attualmente svolta da SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2012;

RITENUTO che l'attività di noleggio autobus con conducente si colloca in un mercato diverso da quello in cui SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90;

RITENUTO che SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria prevista dall'art. 8, comma 2-*bis* della legge n. 287/90;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, è imputabile a SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. un'omessa comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, e che detta omissione è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-*bis*;

RITENUTO, conseguentemente, di imputare a SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. la violazione dell'art. 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) di contestare alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A. la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato - a far data dal giugno 2001 - mediante società separata, nello svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente;

b) di contestare alla SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.p.A.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Letizia Razzitti;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 19 ottobre 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS940 – COMUNE DI TORINO - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI

Roma, 16 maggio 2012

Comune di Torino

Oggetto: richiesta di parere *ex art. 4, comma 3, del D.L. n. 138/2011*, pervenuta in data 19 aprile 2012, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 maggio 2012, ha preso atto della documentazione fornita dal Comune istante e sulla base della medesima esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 138/2011.

Secondo l'articolo citato, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale.

Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l'amministrazione comunale abbia fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la *"sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter ritenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza in relazione ai servizi di: i) igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali; ii) gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e strumentali.

L'Autorità auspica, in ogni caso, che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei servizi sopra citati venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP135 - ITALCOGIM ENERGIE ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Provvedimento n. 23570

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21916 del 15 dicembre 2010, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali consistenti nell'attivazione di forniture non richieste di energia elettrica e di forniture non richieste di gas a clienti domestici, poste in essere da GDF Suez Energie S.p.A. (ex Italcogim Energie S.p.A.)¹;

VISTO il proprio provvedimento n. 23190, di avvio del procedimento di inottemperanza (IP135) alla citata delibera, assunto dall'Autorità l'11 gennaio 2012 ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, nei confronti di GDF Suez Energie S.p.A., nel quale è stato fissato il termine di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso;

VISTA l'istanza di proroga del termine del procedimento presentata in data 11 maggio 2012 da GDF Suez Energie S.p.A.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione agli atti del procedimento di ulteriori segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti contestati alla parte, quest'ultima ha da ultimo esercitato il proprio diritto di accesso in data 4 maggio 2012 e che, conseguentemente, l'istanza del professionista appare idoneamente motivata in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di garantire il più ampio contraddittorio, prorogare il termine di conclusione del procedimento di TRENTA giorni;

DELIBERA

di prorogare al 25 giugno 2012 il termine di conclusione del procedimento.

¹ Italcogim Energie S.p.A. ha cambiato denominazione sociale a far data dal 1° aprile 2011.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXII- N. 20 - 2012

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Valerio Ruocco,
Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
